

**Dipartimento per i servizi nel Territorio
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli
adulti e per i percorsi integrali**

Protocolli d'intesa
**"Nuove opportunità formative per i
giovani dall'a.s. 2003/2004"**

**tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e le Regioni in
attuazione dell'Accordo quadro raggiunto in Conferenza Unificata il 19
giugno 2003**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DALL'ANNO SCOLASTICO 2003/2004 DI UN'OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MORE DELL'EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53

Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge 28 marzo 2003, n.53;

Vista la legge 17 maggio 1999, n.144 e, in particolare l'art.68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;

Visto il DPR 12 luglio 2000 n.257 contenente il regolamento di attuazione dell'art.68 della citata legge n.144/99;

Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Premesso che,

a seguito dell'abrogazione della legge n.9/99 disposta dalla citata legge n.53/03 e nelle more dell'emanazione dei decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva l'esigenza di predisporre, in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, un'offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali.

La realizzazione di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale non predetermina l'assetto a regime dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, da definirsi attraverso l'adozione delle norme attuative sopra richiamate.

Le Regioni sono titolari della programmazione delle attività inerenti l'attuazione del presente Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE

1. Convengono che per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa, e degli abbandoni, occorra:

- individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che coinvolgano l'istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative accreditate;
- realizzare forme di interazione e/o di integrazione fra i soggetti operanti nei citati sistemi;
- promuovere le capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale, per motivare l'apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper fare.

2. considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale – rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi – caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro.

3. stabiliscono – anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa – che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:

- avere durata almeno triennale;
- contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;
- consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondere almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).

4. convergono sull'esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e all'integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione.

5. valutano importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie.

6. concordano che il presente Accordo quadro costituisce il riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati – dall'anno scolastico 2003-2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate – i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le proprie caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi.

7. concordano altresì che, per la realizzazione di tali percorsi sperimentali a livello regionale, sono sottoscritti, anche nell'ambito delle intese di cui al punto precedente, formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per l'individuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese di cui al punto sei.

7 bis. convergono che, nelle materie di cui ai punti 6, 7 in ciascuna Regione si definiscono le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali.

8. convergono sull'esigenza di attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, il confronto con le Parti sociali, sulla sperimentazione di cui al presente Accordo, con particolare riferimento al tema della definizione degli standard formativi.

9. si impegnano, a partire dall'esercizio finanziario 2003 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative della legge 28 marzo 2003, n.53, garantendo, comunque, il completamento delle attività iniziate, a stanziare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei citati

percorsi sperimentali, nonché delle relative misure di accompagnamento e di sistema.

A partire dall'anno 2003 sono stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risorse a valere sul Fondo di cui alla L. 440/97 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sui fondi destinati all'attuazione dell'obbligo formativo.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono integrare tali finanziamenti con proprie risorse.

Le risorse messe a disposizione dal MIUR per l'anno 2003 sono pari ad euro 11.345.263,00, a valere sul fondo di cui alla legge 440/97; le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2003, pari ad euro 204.709.570,00, a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n.236.

Per assicurare la prosecuzione e la conclusione dei percorsi sperimentali e delle predette misure, il Governo si impegna ad assumere le iniziative ritenute più utili, anche con apposite previsioni normative nel bilancio e nella legge finanziaria del 2004, in modo che vengano determinati, a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, gli stanziamenti da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 concorrono alla programmazione regionale degli interventi di cui al presente accordo e sono trasferite agli Uffici scolastici regionali, in attesa delle necessarie modificazioni legislative che, a partire dall'esercizio finanziario per l'anno 2004, consentiranno il diretto trasferimento delle risorse del citato Dicastero alle Regioni.

Per consentire la piena attuazione del presente accordo, il Governo si impegna a garantire per la sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione.

10. convengono che negli accordi territoriali, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per l'impiego di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quelle finanziarie, anche prevedendo l'utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema.

11. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei percorsi sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE ABRUZZO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE ABRUZZO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Abruzzo, il MIUR e il MLPS

S I S T I P U L A

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa

sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1 che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Abruzzo sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

2. I percorsi perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- a) favorire la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani in modo da facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione del percorso formativo;
- b) ampliare le opportunità formative nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni;
- c) facilitare il rientro nel sistema di istruzione mediante la personalizzazione dei percorsi e previo il riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti;
- d) valorizzare la dimensione sperimentale, con particolare attenzione agli standard, alla certificazione e al riconoscimento dei crediti e dei titoli di studio, ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi;
- e) ridefinire gli aspetti teorici e applicativi dell'orientamento, finalizzati alla maturazione dei processi di scelta dello studente;
- f) sviluppare reti territoriali che coinvolgano, nelle diverse fasi delle attività, le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla progettazione, all'impiego del personale docente e all'utilizzo delle strutture.

3. I percorsi sperimentali di cui al comma 1, sono riferiti ad aree produttive considerate prioritarie dalla Regione Abruzzo nella programmazione territoriale e indicate negli accordi di cui all'articolo 6.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono svolti dagli Organismi formativi con sedi accreditate dalla Regione Abruzzo sulla base di possibili accordi di collaborazione, a valore premiale, con le istituzioni scolastiche di II grado in relazione ai criteri definiti dagli accordi territoriali di cui all'articolo 6.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti

scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nell'attuazione degli interventi di cui alla presente intesa, la Regione Abruzzo si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Abruzzo s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, relativamente ai percorsi di cui all'art. 2 vengono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, pari a € 281.246,27 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a € 2.763.539 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

1. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) Il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;

- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Abruzzo, dell'Ufficio scolastico regionale e degli EE.LL e da eventuali altri soggetti;
- d) la definizione e la realizzazione di misure di accompagnamento e di sistema ai percorsi.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 30 luglio 2003

<p>PER LA REGIONE ABRUZZO</p>	<p>PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p>	<p>PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p>
<p>L'Assessore alle Politiche attive del lavoro, Formazione professionale, Osservatorio sul mercato del lavoro, Istruzione</p>	<p>Sottosegretario di Stato delegato</p>	<p>Sottosegretario di Stato delegato</p>
<p>f.to Leo Orsini</p>	<p>f.to Valentina Aprea</p>	<p>f.to Pasquale Viespoli</p>

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE BASILICATA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE BASILICATA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, a seguito dell'abrogazione della Legge n° 9/99 e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo sul diritto dovere all'istruzione, di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Basilicata, il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, nonché dalla Legge Regionale n° 12/98 sul sistema di formazione professionale, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di cultura generale di base e competenze tecnico professionali, anche al fine dei passaggi tra il sistema della formazione e quello dell'istruzione.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'art.1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale anche con l'obiettivo di prevenire e recuperare l'abbandono scolastico, sono caratterizzati da percorsi di formazione professionale triennali, a conclusione dei quali i giovani conseguono un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, nonché crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

2. Alla frequenza dei predetti corsi sono ammessi anche i giovani di 16 e 17 anni in possesso della licenza media che, previo accertamento dei crediti formativi acquisiti, possono accedere anche ad anni successivi al primo.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. I percorsi di cui all'art.1 sono svolti dalle Agenzie Provinciali per la Formazione, istituite ai sensi della Legge Regionale n°12/1998 ed accreditate dalla Regione Basilicata, sulla base di specifiche intese concluse con le istituzioni scolastiche di II grado.

2. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6, sono stabiliti i criteri e le modalità per la stipula delle intese di cui al comma 1.

3. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n.275.

4. Nell'attuazione di modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Basilicata si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.

Art.4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Basilicata s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, pari a euro 161.269,82 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a euro 1.264,519 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

2. La Regione Basilicata si impegna ad integrare le risorse di cui al comma 1 con altre proprie, individuate nell'ASSE III, Misura III.1.A.2 del Piano degli interventi di politiche attive della Formazione e del Lavoro per l'anno 2003 (D.G.R. n. 837 del 13/05/2003), pari a €5.940.419,2, per interventi di "Azione di Orientamento. Progettazione, informazione, consulenza e formazione" e "Progetti obbligo formativo, qualifiche o attività specifica, formazione connessa all'apprendistato e percorsi modulari, anche mediante apposite forme di agevolazione per gli apprendisti in obbligo formativo", attuati mediante delega alle Province di Potenza e Matera e con affidamento diretto a seguito di valutazione di ammissibilità a finanziamento.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Basilicata e l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Basilicata, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL e da eventuali altri soggetti;
- d) la definizione e realizzazione di misure di accompagnamento e di sistema ai percorsi.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 24 luglio 2003

PER LA REGIONE BASILICATA	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
F.to Cataldo Collazzo	F.to Valentina Aprea	F.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE CALABRIA,

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale**

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE CALABRIA,

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
(di seguito denominato MIUR)**

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)**

- VISTO** l'Accordo quadro, sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei Decreti Legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO** che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Calabria, il MIUR e il MLPS.

SI STIPULA

Articolo 1 Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo-quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, e dalla Legge Regionale 19/4/1985 n.18, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2 Tipologia dell'offerta formativa

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Calabria, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione

professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale, valido per l'iscrizione ai centri per l'impiego e all'acquisizione di crediti formativi per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione. Essi sono svolti in modo integrato da istituti scolastici autonomi e da agenzie formative accreditati, anche per la prevenzione e il recupero dell'abbandono scolastico.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono riferiti ai settori produttivi individuati nello specifico accordo da assumere fra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, sentite le Amministrazioni Provinciali e le Parti Sociali, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro. Ciascun percorso sperimentale prevede apposite misure di accompagnamento, atte a facilitare il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale, e che comprendono anche azioni riferite all'accoglienza, al riconoscimento dei crediti in entrata, all'orientamento e al riorientamento, al sostegno ai passaggi e alla personalizzazione del percorso.

3. Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) sono garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio e facilitazioni per l'inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

4. La Regione Calabria si riserva le modalità di coinvolgimento nei processi di pianificazione e coordinamento delle iniziative di cui al presente accordo delle Amministrazioni Provinciali a seguito del completamento del processo di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale in esecuzione e nei limiti determinati dalla Legge Regionale 34/2002.

Articolo 3 Organizzazione didattica

1. Con gli accordi di cui all'articolo 6 vengono definite le modalità di integrazione di strutture, risorse e professionalità tra il sistema dell'istruzione ed il sistema della formazione professionale, nonché le misure di accompagnamento e di sistema relative ai percorsi sperimentali.

2. Le modalità dell'integrazione didattico-curriculare e del raccordo con il mondo del lavoro sono definite da un gruppo paritetico scuola-formazione professionale, a cui è affidata l'organizzazione didattica del corso, il monitoraggio e la valutazione dei singoli percorsi.

3. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275.

4. Nell'attuazione di modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Calabria si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.

Art.4 Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Calabria s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli,

delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5 **Risorse**

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, pari a Euro 534.935,60 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a Euro 8.203.719,00, a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

2. La Regione Calabria si impegna ad integrare le risorse di cui al comma 1 con altre proprie, cofinanziate con il F.S.E., individuate nell'ASSE III Risorse Umane del POR Calabria 2000/2006, nell'ambito degli interventi di formazione di base e di alternanza formazione/lavoro, nonché delle azioni di orientamento professionale e delle azioni di sistema, in coerenza con le disposizioni del Complemento di Programmazione del POR.

Articolo 6 **Accordi territoriali**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Calabria, del competente Ufficio Scolastico Regionale e dagli Enti Locali, e da eventuali altri soggetti;

- d) la determinazione della tipologia di interventi da attivare annualmente;
- e) la definizione e realizzazione di misure di accompagnamento e di sistema ai percorsi, ivi comprese le iniziative di formazione dei formatori;
- f) la pianificazione delle attività integrate di orientamento scolastico e professionale;
- g) la definizione degli strumenti e delle metodologie di analisi dei fabbisogni formativi del territorio, da realizzare d'intesa con le Parti Sociali e le Amministrazioni Provinciali delegate;
- h) la pianificazione degli strumenti e delle metodologie di alternanza formazione/lavoro.

Articolo 7 Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

3. Il monitoraggio e la valutazione a livello regionale, saranno finalizzati all'esigenza di raccogliere tutti gli elementi che consentano di verificare la congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, nonché di riconsiderare analiticamente l'intero processo, al fine di introdurre azioni di miglioramento, anche mediante la diffusione delle buone pratiche.

Roma, 23 settembre 2003

<p>PER LA REGIONE CALABRIA</p>	<p>PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p>	<p>PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p>
<p>L'Assessore alla Formazione Professionale</p>	<p>Il Sottosegretario di Stato delegato</p>	<p>Il Sottosegretario di Stato delegato</p>
<p>f.to Pietro Aiello</p>	<p>f.to Valentina Aprea</p>	<p>f.to Pasquale Viespoli</p>

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE EMILIA – ROMAGNA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale si conviene di realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, della quale si stabiliscono le caratteristiche comuni;
- CONSIDERATO** che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sul territorio regionale sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Emilia – Romagna, il MIUR e il MLPS con riferimento alla normativa vigente a livello nazionale e regionale in materia,

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito

dell'Accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale, attraverso l'attivazione di percorsi formativi di durata triennale, articolati in un primo biennio ed in un successivo anno che conduce a qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4 della presente intesa. Tali percorsi consentono sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, riconoscibili al termine di ogni anno al fine della prosecuzione sia nel percorso di istruzione sia nel percorso di formazione professionale, anche per permettere i passaggi tra i sistemi formativi; essi sono rivolti alle ragazze ed ai ragazzi tenuti all'obbligo formativo e che, in possesso di licenza media, manifestano la volontà di accedervi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. L'offerta formativa sperimentale di cui all'articolo 1 nella Regione Emilia – Romagna si sostanzia nell'attivazione di percorsi formativi integrati fra l'istruzione e la formazione professionale, valorizzando le rispettive specificità e promuovendo al contempo la sinergia fra i differenti approcci didattici e pedagogici.

2. La progettazione dei percorsi integrati è elaborata in comune dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi di formazione professionale accreditati ed è finalizzata ad arricchire l'offerta formativa rendendola più diversificata e flessibile, in grado di rispondere alle differenti esigenze degli studenti, al fine di perseguire l'unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutti gli studenti. Tale offerta, che può essere realizzata in tutti gli ordini e gli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore, comprende elementi culturali e professionali ed è prioritariamente, ma non esclusivamente, rivolta agli allievi che al termine del primo ciclo di studi manifestano l'esigenza di ulteriori approfondimenti in ordine alla prosecuzione del proprio itinerario formativo e/o intendono rivolgersi, a decorrere dall'a. s. 2003/2004, alla formazione professionale.

3. L'autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale accreditati a realizzare i percorsi integrati a partire dall'a.s. 2003-2004 si formalizza attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

4. I percorsi integrati presentano alcuni connotati essenziali:

- a) Integrazione fra i sistemi. Il percorso è progettato congiuntamente, tenuto conto della pari dignità delle diverse offerte e dei soggetti formativi dei due sistemi; l'azione formativa si caratterizza per la complementarità nell'organizzazione dell'offerta e nelle modalità di svolgimento della didattica. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati condividono metodologie e strumenti di valutazione e sono, in particolare, corresponsabili della verifica degli apprendimenti e della formalizzazione dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro, nella prospettiva della prosecuzione del percorso formativo sia nell'istruzione sia nella formazione professionale.
- b) Articolazione del percorso. L'offerta formativa sperimentale che integra i percorsi scolastici, nell'ambito della flessibilità didattica e organizzativa di cui all'art. 3, comma 1, si articola come segue :

- il percorso formativo nel primo anno è a forte valenza orientativa, prevede modalità di supporto alle motivazioni ed alle scelte (da svolgersi anche attraverso le opportunità offerte dalle visite guidate, dalla tecnica di simulazione di impresa, dall'osservazione in ambiente lavorativo, dalla diffusione della cultura del lavoro, nella prospettiva di valorizzare le relazioni con le imprese - di produzione e di servizi - e con altri soggetti professionali ed istituzionali) e contiene discipline e attività inerenti la formazione culturale generale, completate da attività specifiche di formazione professionale.
- Nel secondo anno prevede un ampliamento della funzione orientativa e pre-professionalizzante, nonché un approfondimento delle relazioni con il mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di stage e di moduli di alternanza scuola-lavoro.
- Al termine del biennio, gli studenti possono scegliere se continuare il proprio percorso formativo nell'istruzione conseguendo anche crediti spendibili nel sistema della formazione professionale, nel qual caso, qualora iscritti all'istruzione professionale di Stato, dopo il terzo anno conseguono il diploma di qualifica, o nella formazione professionale per conseguire un attestato di qualifica regionale, riconosciuto a livello nazionale, oltre a crediti spendibili per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione. In ogni caso, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati che realizzano i percorsi integrati si impegnano a garantire, dopo il primo anno, il passaggio dall'uno all'altro sistema attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti .

- c) Modularità.** La progettazione modulare si propone come la scelta metodologica più idonea ad assicurare la certificazione di specifiche competenze, necessaria per procedere al riconoscimento dei crediti, con conseguente eventuale passaggio tra i sistemi. I moduli didattici sono riferiti alle competenze generali, con funzione prevalentemente formativa, alle aree di indirizzo/professionali, con funzione prevalentemente orientativa, ad interventi trasversali come rinforzo sul piano relazionale e socializzante, con particolare riferimento alla situazione di alunni che manifestano condizioni di disagio e di difficoltà.
- d) Azioni per l'efficacia dei percorsi.** Il percorso va progettato e svolto tenendo conto dei bisogni formativi concretamente rilevati, realizzando azioni di accompagnamento e di tutoraggio, sostenute da iniziative di formazione congiunta dei docenti della scuola e degli operatori dell'organismo di formazione professionale coinvolti.
- e) Orientamento.** L'azione formativa deve essere finalizzata a favorire la crescita personale e l'acquisizione degli elementi di conoscenza di sé, degli altri e del contesto, necessari per compiere scelte consapevoli.
- f) Tutoraggio.** In tutto il percorso è necessario assicurare un costante tutoraggio agli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento, sia per l'azione orientativa/riorientativa, sia per la predisposizione del libretto formativo personale.
- g) Settori di intervento.** I settori nei quali realizzare i percorsi integrati sono definiti a partire dalle attuali qualifiche, sia statali che regionali.

Articolo 3

Criteria organizzativi per la realizzazione dei percorsi formativi sperimentali

1. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione professionale accreditati, progettano i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR 275/1999 ed al D.M. 234/2000. Al fine di realizzare percorsi motivanti e qualificati per gli studenti e di assicurare nel contempo l'acquisizione di crediti riconoscibili da entrambi i sistemi, una quota del monte ore obbligatorio previsto dai piani di studio dei diversi indirizzi della scuola secondaria superiore può essere svolta con metodologie didattiche non tradizionali, che le istituzioni scolastiche progettano e realizzano con gli organismi di formazione professionale accreditati.

2. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del presente protocollo recepiscono il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, sia nell'istruzione sia nella formazione professionale.

3. L'offerta formativa sperimentale di cui al presente protocollo è sostenuta ed accompagnata dalla Regione Emilia – Romagna attraverso la costituzione di un Comitato scientifico regionale, composto di esperti con competenze nell'ambito della formazione professionale, dell'istruzione e di tematiche di tipo pedagogico-didattico, integrato con esperti designati dall'Ufficio scolastico regionale ed incaricato di seguire lo svolgimento dell'impianto metodologico e contenutistico dei progetti, con particolare riferimento alle fasi di monitoraggio e valutazione.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, acquisibili in esito ai percorsi formativi integrati, la Regione Emilia – Romagna garantisce il progressivo adeguamento dei percorsi di cui al presente protocollo agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro.

2. La convenzione fra l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale accreditato relativa ai percorsi formativi integrati stabilisce la preventiva definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi.

Articolo 5

Risorse

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo concorrono, per l'esercizio finanziario 2003, le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia – Romagna, pari ad euro 609.119,30 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 per l'obbligo formativo, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS ed assegnate alla Regione Emilia – Romagna, pari a euro 6.704.698,00 a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 6 **Accordi territoriali**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Emilia – Romagna e l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia - Romagna definisce le modalità operative, come previsto al punto 8 dell’Accordo quadro, facendo altresì riferimento alle procedure per l’attivazione del partenariato istituzionale con gli Enti locali e del confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa.

2. Tale accordo operativo specificherà in particolare le condizioni per l’integrazione delle risorse nazionali e regionali finalizzate alla realizzazione dei percorsi integrati, nonché per l’adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l’impiego ed alle competenze delle Province.

Articolo 7 **Monitoraggio e valutazione**

1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto all’art. 4 dell’Accordo quadro ed a livello regionale secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 3 del presente atto.

PER LA REGIONE
EMILIA - ROMAGNA

L’Assessore alla scuola,
formazione professionale,
università, lavoro, pari opportunità

f.to Mariangela Bastico

PER IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Valentina Aprea

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA,

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'accordo quadro, approvato dalla Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO** che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e l'MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il MIUR e il MLPS, visto anche il suo carattere assolutamente sperimentale e transitorio;
- FATTO PRESENTE** che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intende comunque favorire l'elevazione degli standard culturali e formativi anche ai fini di una più ampia scolarizzazione;

SI STIPULA

Articolo 1 **Finalità**

1. Al fine di assicurare a tutte le ragazze e i ragazzi della Regione in possesso del diploma di licenza media pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente, a seguito dell'abrogazione della legge n. 9/1999, nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico e formativo 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n.845, articolo2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi. L'offerta formativa sperimentale ha

carattere transitorio e non costituisce anticipazione dei contenuti dei successivi provvedimenti normativi in materia.

2. Il presente protocollo si prefigge inoltre di valorizzare le risorse umane, strutturali e tecnico-organizzative nonché le competenze progettuali e didattiche di entrambi i sistemi, quello dell'istruzione scolastica e quello della formazione professionale.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. La realizzazione dei percorsi integrati per l'anno scolastico e formativo 2003-2004 si svolge in tutto il territorio regionale e sarà attuata attraverso forme di integrazione e/o di interazione dalle istituzioni scolastiche autonome interessate e dagli organismi di formazione professionale accreditati.

2. L'offerta formativa di cui al presente protocollo vuole promuovere la progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati che comprendano elementi culturali e professionali tali da facilitare il passaggio tra i sistemi formativi, oltre al conseguimento delle certificazioni previste al comma 4, riconosciute a livello nazionale.

3. La nuova offerta formativa viene attuata attraverso una programmazione di interventi che tiene conto:

- dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della conseguente flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR. 275/1999 ed al D.M. 234/2000;
- delle esperienze decennali maturate dalla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di integrazione dei sistemi formativi;
- della necessità di offrire soluzioni immediatamente praticabili ai giovani quattordicenni che intendono frequentare tali percorsi durante il prossimo anno scolastico e formativo.

4. Sulla base di tali premesse i ragazzi e le ragazze che hanno acquisito il diploma di licenza media nel corso del 2003 e manifestato la volontà di accedere al percorso di istruzione e formazione professionale oggetto del presente Protocollo si possono iscrivere presso un qualsiasi Istituto secondario superiore o presso un Centro di formazione professionale accreditato. In ogni caso, è assicurata al termine della prima annualità la possibilità di proseguire o nel sistema dell'istruzione o in quello della formazione professionale. Tenuto conto da una lato delle esperienze pregresse in materia di integrazione dei sistemi formativi, dall'altro dell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico e formativo 2003-2004, vengono individuate le seguenti tipologie di percorso triennale:

- Per coloro che si iscrivono presso un istituto scolastico superiore: corsi di istruzione scolastica all'interno dei quali vengono previste delle integrazioni/interazioni con il sistema della formazione professionale finalizzate ad ottimizzare la gestione didattica e a consentire la formalizzazione dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro. Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono, oltre alla promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l'istruzione professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica ed alla licenza artistica, anche crediti per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale.

- Per coloro che si iscrivono presso un centro di formazione professionale: corsi di formazione professionale all'interno dei quali vengono previste forme di interazione/integrazione finalizzate ad ottimizzare la gestione didattica delle attività formative e a consentire la formalizzazione dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro. Al termine dei percorsi i giovani acquisiscono un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego nonché l'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

Nell'ambito dei percorsi sperimentali di cui alla presente intesa si agevolerà, adottando modalità e strumenti condivisi, il riconoscimento dei predetti crediti formativi che consentano agli allievi, anche in caso di interruzione dei percorsi, la massima flessibilità in entrata e in uscita tra i rispettivi sistemi formativi.

5. La realizzazione dei percorsi integrati per l'anno scolastico e formativo 2003-2004 è attuata attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni fra le istituzioni scolastiche e gli Enti di Formazione Professionale. Le convenzioni recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa tra l'Istituto scolastico e il Centro di formazione; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione scolastica o nella formazione professionale.

6. L'offerta formativa di cui al presente protocollo è oggetto di accordi tra le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione professionale accreditati, sulla base delle linee guida predisposte nell'ambito di quanto previsto dal successivo articolo 6.

7. I percorsi sperimentali di cui alla presente intesa sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella programmazione territoriale.

Articolo 3 Organizzazione didattica

1. L'offerta formativa oggetto del presente Protocollo è caratterizzata da:

- Integrazione/in terazione fra i sistemi dell'istruzione scolastica e della formazione professionale, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza, mediante co-progettazione dell'offerta, complementarietà nell'organizzazione, corresponsabilità piena dei soggetti formativi dei due sistemi quale presupposto per il riconoscimento dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro e per la prosecuzione formativa nell'istruzione scolastica e nella formazione professionale.
- Metodologie didattiche per l'orientamento, al fine di arricchire il percorso formativo e valorizzare i processi di scelta dell'allievo in ingresso e in uscita dai percorsi.
- Tutoraggio agli allievi, quale azione in particolare di sostegno all'apprendimento, ed al loro orientamento/riorientamento. Individuazione di azioni di accompagnamento rivolte agli allievi e alle loro famiglie, con particolare riferimento alle diverse possibilità di inserimento lavorativo o sviluppo del percorso scolastico e formativo.
- Circolazione delle esperienze tramite documentazione organica e sistematica dell'esperienza stessa.

- Aggiornamento congiunto dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale in merito soprattutto ai servizi di accoglienza, orientamento e rafforzamento della motivazione. delle metodologie didattiche adeguate all'utenza e del ricorso alle tecnologie avanzate.

2. Le parti pertanto si impegnano attraverso la costituzione a livello regionale di uno o più gruppi di lavoro integrati a definire da un punto di vista tecnico le modalità di interazione/integrazione specifiche per favorire:

- Un'organizzazione curricolare flessibile e personalizzata che tenga conto nella sua architettura delle diverse metodologie d'apprendimento in funzione anche degli standard formativi minimi che verranno definiti ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo quadro.
- Le modalità di passaggio fra i sistemi (scuola, formazione professionale, apprendistato).
- Il reciproco riconoscimento dei crediti spendibili su tutto il territorio nazionale in relazione a quanto previsto all'articolo 4.
- La formazione congiunta dei docenti e dei formatori, fatte salve le intese e i contratti sottoscritti a livello nazionale e regionale dalle OOSS;
- L'aggiornamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo
- L'integrazione delle risorse nazionali e regionali
- L'utilizzo congiunto di aule, attrezzature e laboratori, ferme restando le autonome competenze degli organi
- La realizzazione di specifici materiali didattici caratterizzati da un approccio metodologico finalizzato alla formazione integrale della persona
- La rilevazione degli aspetti di eccellenza e delle criticità al fine di, rispetto ai primi, diffonderne le prassi anche a livello nazionale, rispetto alle seconde, proporre e suggerire tempestivamente interventi correttivi.
- Il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione.

3. Nell'attuazione dei modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'alternanza scuola lavoro.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi i percorsi si adegueranno progressivamente agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, nei progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 sono definiti nell'ambito delle convenzioni fra le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione professionale, i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5 Risorse

1. Alla realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, pari a euro 187.355 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a euro 2.160.992 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993 n.236.

2. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'Accordo quadro citato in premessa, con particolare riguardo agli impegni assunti dal Governo nell'Accordo medesimo in merito alla garanzia di piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione .

Articolo 6 Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente.

Articolo 7 Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale e nazionale secondo quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro.

Roma, 18 settembre 2003

PER LA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Assessore regionale alla Formazione
professionale, al Lavoro e alle
Professioni

f.to Roberto Cosolini

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Valentina Aprea

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Pasquale Viespoli

04/08/2003

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE CAMPANIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE CAMPANIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, all'articolo 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e l'MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Campania il MIUR e l'MLPS

SI STIPULA

Articolo 1

Finalità

1. Al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, a seguito dell'abrogazione della legge n. 9/99, un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale di cui all'art.1 dell'Accordo quadro, nella Regione Campania, sono caratterizzati da un'offerta formativa articolata come di seguito:
 - a) Il primo anno a carattere orientativo, è volto a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base e a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro. Tale anno iniziale contiene discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale, sia alle aree professionali di interesse regionale, oggetto di successiva scelta.
 - b) Nel secondo anno, articolato in macrosettori, si amplierà progressivamente lo spazio dedicato alle discipline e alle attività attinenti all'area professionale.
 - c) Nel terzo anno sarà preminentemente sviluppata l'area professionale ai fini del conseguimento del diploma previsto dai vigenti ordinamenti dell'istruzione professionale e di un attestato di qualifica professionale rilasciato in base alle norme in materia di formazione professionale o crediti per i passaggi tra sistemi formativi.
2. Tale offerta, motivata dall'unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutte le persone, favorendo lo sviluppo personale di ciascuno, valorizzandone le caratteristiche, innalzandone i livelli culturali e favorendo l'acquisizione di competenze generali e specifiche, costituisce una opportunità tesa a favorire processi di apprendimento diversi da quelli tradizionali ed un'occasione di incontro con la cultura del lavoro.
3. L'offerta formativa di cui al presente protocollo viene elaborata dall'istituzione scolastica in accordo con un Ente di formazione professionale accreditato, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di Coordinamento Regionale di cui all'art. 6 .
4. All'esito positivo del primo anno l'allieva/o potrà continuare l'esperienza stessa o passare ad indirizzi coerenti dei percorsi non interessati dalla sperimentazione o alla formazione professionale.
5. I percorsi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1., realizzati nei primi tre anni di corso degli Istituti Tecnici consentono, oltre alla promozione alle successive classi del corso di studi, anche l'acquisizione di un attestato di qualifica professionale previsto dalle vigenti norme in materia di formazione e di crediti spendibili per i passaggi tra sistemi formativi.
6. La realizzazione dei percorsi integrati per l'anno scolastico 2003-2004 si svolgerà in tutto il territorio regionale e sarà attuata dalle istituzioni scolastiche autonome interessate a realizzare il percorso integrato, in accordo con gli organismi di formazione professionale accreditati.

Articolo 3
Criteri per la realizzazione dei percorsi formativi sperimentali

1. I percorsi formativi per l'anno scolastico 2003/2004 saranno realizzati negli Istituti Professionali e Tecnici che si dichiareranno disponibili e che si avvarranno della collaborazione degli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Campania.
2. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione professionale, programmeranno i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR 275/1999 ed al D.M. 234/2000.
3. I percorsi formativi dovranno in ogni caso assicurare:
 - a) l'arricchimento culturale, soprattutto nel primo anno, per assicurare l'innalzamento della cultura dei giovani, attraverso il consolidamento delle abilità di base e per aumentare la consapevolezza dei fondamenti scientifici e tecnologici, così da fornire una professionalità culturalmente fondata;
 - b) la presenza di iniziative di ri-orientamento verso percorsi diversi da quello inizialmente scelto dall'allievo, per permettere una progressiva e consapevole presa di coscienza delle scelte effettuate e delle possibili opzioni offerte dal percorso, rinforzando le risorse personali dell'allievo in relazione al suo progetto di vita;
 - c) la specifica valenza professionalizzante del terzo anno, indirizzato alla qualifica, caratterizzato da un'impostazione flessibile, modulare e da un consistente periodo di stage. Stage di breve durata e di diversa tipologia devono essere assicurati anche nel primo anno;
 - d) l'aggiornamento congiunto dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale in merito soprattutto ai servizi di accoglienza, orientamento e rafforzamento della motivazione, delle metodologie didattiche adeguate all'utenza e del ricorso alle tecnologie avanzate.
4. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti punti, l'offerta si caratterizza per i seguenti ulteriori aspetti:
 - a) Modularità. La progettazione modulare si propone come la scelta metodologica più idonea ad assicurare la certificazione di specifiche competenze, necessaria per procedere al riconoscimento dei crediti, con conseguente eventuale passaggio tra i sistemi. I moduli didattici sono riferiti alle *competenze generali*, con funzione prevalentemente formativa, alle *aree di indirizzo/professionali*, con funzione prevalentemente orientativa, ad *interventi trasversali* come rinforzo sul piano relazionale e socializzante, con particolare riferimento alla situazione di alunni che manifestano condizioni di disagio e di difficoltà.
 - b) Progettazione del percorso. Il percorso va progettato e svolto tenendo conto dei bisogni formativi concretamente rilevati, realizzando azioni di accompagnamento e di tutoraggio, sostenute da iniziative di formazione congiunta dei docenti della scuola e degli operatori dell'organismo di formazione professionale coinvolti, adottando metodologie didattiche attive, individualizzando i percorsi, stabilendo criteri condivisi di monitoraggio e di verifica dell'esperienza, garantendo il rapporto con le famiglie e tenendo conto di tutte le risorse educative, culturali, professionali disponibili sul

territorio; prima dell'iscrizione, è opportuno svolgere interventi di orientamento nella scuola media, nonché azioni di informazione agli studenti ed alle famiglie.

- c) Metodologie didattiche. Le metodologie didattiche di supporto alle scelte, alle motivazioni, alle competenze sociali nel primo anno si caratterizzano come visite guidate, simulazione di impresa, osservazione in ambiente lavorativo, diffusione della cultura del lavoro, nella prospettiva di valorizzare le relazioni con le imprese - di produzione e di servizi - e con altri soggetti professionali ed istituzionali, al fine di arricchire il percorso formativo in termini di orientamento e di pre-professionalizzazione. A partire dal secondo anno, e negli anni successivi, possono essere ampliate le relazioni con il mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di stage e di moduli di alternanza scuola-lavoro.
- d) Tutoraggio. In tutto il percorso è necessario assicurare un costante tutoraggio agli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento, sia per l'azione orientativa/riorientativa, sia per la predisposizione del libretto formativo personale.
- e) Settori di intervento. I settori interessati dalla realizzazione dei percorsi integrati, tenendo conto delle attuali qualifiche, sia statali che regionali, sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Campania nella programmazione territoriale.

Art.4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi, i percorsi si adegueranno progressivamente agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti con le modalità previste dall'art. 4 dell'Accordo quadro.
2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, nei progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'art. 2 sono definiti preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Campania pari a euro 1.490.205,77 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS pari a euro 33.572.690,00 a valere sul capitolo 7022 del fondo di dotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10. dell'Accordo quadro citato in premessa, con particolare riguardo agli impegni assunti dal Governo nell'Accordo medesimo in merito alla garanzia di piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, le modalità operative saranno definite come previsto al punto 7 dell'Accordo quadro, facendo altresì riferimento all'attività del Comitato di Coordinamento Regionale e alle procedure per l'attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali e del confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa.
2. Con apposito accordo tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, saranno definiti i criteri e le modalità per l'integrazione delle risorse nazionali e regionali finalizzate alla realizzazione dei percorsi integrati, nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego ed alle competenze delle Province.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale e nazionale secondo quanto previsto all'art.4 dell'Accordo quadro.

Roma, 31 luglio 2003

PER LA REGIONE CAMPANIA

L'Assessora all'Istruzione e Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili, problemi dell'immigrazione

f.to Adriana BUFFARDI

PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO

f.to Valentina APEA

PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO

f.to Pasquale VIESPOLI

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LAZIO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LAZIO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Lazio il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella regione Lazio, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Lazio nella programmazione territoriale e indicati negli accordi territoriali di cui all'articolo 6, anche ai fini dei raccordi con il sistema della formazione e dell'istruzione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n°144/99.

3. I percorsi sperimentali comprendono anche misure di accompagnamento, riferite all'accoglienza, riconoscimento dei crediti in entrata, orientamento e riorientamento, sostegno ai passaggi, personalizzazione del percorso.

4. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6 sono previste misure di sistema, riguardanti il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle Parti sociali e del territorio nonché la formazione congiunta dei formatori, ivi compresi i Tutors.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Con apposita convenzione, redatta secondo le modalità previste dall'Organismo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e sottoscritta tra l'istituzione scolastica e l'istituzione formativa, responsabili dei percorsi di cui all'articolo 2, è istituito un apposito Comitato tecnico paritetico cui sono affidate la progettazione, l'organizzazione didattica, il monitoraggio e la valutazione dei singoli percorsi.

2. Il Comitato tecnico paritetico di cui al comma 1, nello svolgimento delle funzioni ad esso affidate, in base alla convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e l'istituzione formativa, cura anche i raccordi con il mondo del lavoro, ivi comprese le relazioni con le attività di formazione in favore dell'apprendistato.

3. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Art.4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Lazio s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5 **Risorse**

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, pari a euro 1.071.477,11 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a euro 10.222.860,00 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6 **Accordi territoriali**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Lazio e l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Lazio, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli E.E.LL e da eventuali altri soggetti;
- d) la realizzazione delle misure di accompagnamento e di sistema.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo d'intesa.

Roma, 24 luglio 2003

PER LA REGIONE LAZIO	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'Assessore alla scuola, formazione e lavoro	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
F.to Giorgio Simeoni	F.to Valentina Aprea	F.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LIGURIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LIGURIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e l'MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Liguria il MIUR e l'MLPS

SI STIPULA

Articolo 1

Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, art. 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'art. 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Liguria, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.
2. I percorsi di cui al comma 1 prevedono anche misure per il riorientamento e/o moduli formativi mirati e spendibili nei confronti di giovani di quattordici anni che intendano iscriversi successivamente ai percorsi in apprendistato.
3. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Liguria nella programmazione territoriale.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Si prevede l'attivazione di un rapporto di interazione e/o integrazione tra il mondo della scuola e il mondo della formazione professionale che sia in grado di garantire, agli allievi dei percorsi professionali triennali, una adeguata formazione culturale di base, da realizzare con la ricerca di modelli organizzativi che coinvolgano le istituzioni scolastiche.
2. Nell'attuazione dei modelli sperimentali di cui all'art. 2, la Regione Liguria si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.
3. I modelli sperimentali di cui all'art. 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Liguria s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento, a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo, dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fine dei passaggi tra i sistemi formativi.
2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'art. 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Regione Liguria a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, a

valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Liguria e l'Ufficio scolastico regionale della Regione Liguria, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) l'adeguamento dell'anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Liguria, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EELL e da eventuali altri soggetti.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale e nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro.

Roma, 29 luglio 2003

PER LA REGIONE LIGURIA	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
<i>L'Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro</i>	<i>Il Sottosegretario di Stato delegato</i>	<i>Il Sottosegretario di Stato delegato</i>
<i>F.to Nicola Abbundo</i>	<i>F.to Valentina Aprea</i>	<i>F.to Pasquale Viespoli</i>

**PROTOCOLLO D'INTESA
FRA
LA REGIONE LOMBARDIA
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale**

PROTOCOLLO D'INTESA
FRA
LA REGIONE LOMBARDIA
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite la linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto il 3 giugno 2002 tra Regione Lombardia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS);

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro, prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Lombardia il MIUR e il MLPS, quale sviluppo organico del protocollo sopra richiamato,

SI STIPULA

**Articolo 1
Finalità**

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a promuovere e realizzare, a partire dall'anno scolastico/formativo 2003-2004, azioni volte allo sviluppo di un'offerta formativa di istruzione e formazione professionale che valorizzi ed integri positivamente le specificità dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale favorendone la connessione con il sistema dell'istruzione ed il sistema regionale dei servizi per il lavoro. Nell'ambito di interesse della presente intesa sono ricomprese le attività, relative agli a.f. 2002-2003 e 2003-2004, originariamente promosse nell'ambito del Protocollo d'intesa richiamato in premessa

2. Sarà altresì garantita un'adeguata connessione tra le attività previste dalla presente intesa e le azioni promosse nell'ambito del Tavolo Scuola istituito dalla Regione Lombardia.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale di cui all'articolo 1, nella Regione Lombardia, sono articolati nelle seguenti tipologie di offerta:

- percorsi triennali sperimentali di formazione professionale ed eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore, da realizzarsi in strutture formative accreditate dalla Regione. I percorsi triennali sono finalizzati al conseguimento di un titolo di
- a)** Qualifica (attestato) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, valido per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione fino ai diciotto anni e l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché per l'acquisizione di crediti ai fini dell'eventuale passaggio nel sistema dell'istruzione;
- percorsi triennali sperimentali di formazione professionale ed eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore, da realizzarsi in Istituti Tecnici e professionali individuati sulla base di criteri stabiliti d'intesa tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico
- b)** regionale. I percorsi triennali sono finalizzati al conseguimento di un titolo di Qualifica (attestato) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, valido per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione fino ai diciotto anni e l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché per l'acquisizione di crediti ai fini dell'eventuale passaggio nel sistema dell'istruzione.
- c)** realizzazione di LARSA (Laboratori di Recupero e sviluppo degli apprendimenti atti a consentire i passaggi verticali ed orizzontali attraverso i percorsi attivati);
- d)** realizzazione di azioni di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili;
- e)** realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti punti c) e d) svolti in modo integrato tra Istituti Tecnici/Professionali e strutture formative accreditate dalla Regione.

2. I progetti relativi ai percorsi di cui al comma 1 lettere a) e b) comprendono la definizione di criteri e di strumenti per favorire la più ampia spendibilità della formazione acquisita ai fini della prosecuzione degli studi nel sistema dell'istruzione.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Le azioni promosse della presente intesa sono sviluppate, con riferimento agli standard di cui all'articolo 4, in collegamento organico con la Consulta Regionale Standard e le sue articolazioni tecniche, al fine di contribuire positivamente a:

- a)** definire il modello ed implementare il repertorio regionale delle competenze e qualifiche professionali;
- b)** definire ed implementare il sistema regionale di valutazione e certificazione delle competenze e dei titoli;
- c)** ordinare e consolidare la dotazione di indicazioni e strumenti metodologici, didattici ed organizzativi a sostegno delle attività di progettazione e la realizzazione di percorsi formativi congruenti con il sistema regionale di certificazione e riconoscimento di crediti formativi (Centro Risorse).

2. La condivisione delle azioni di cui al comma 1 è funzionale all'implementazione di un sistema di standard formativi centrati su competenze professionali (intese come

l'insieme strutturato di conoscenze e di abilità riferibili a specifiche figure professionali),
atti a:

- garantire la trasferibilità, in ambito nazionale e comunitario, dei titoli e delle qualifiche ottenuti dai beneficiari del sistema di istruzione e formazione professionale regionale;
- attuare un sistema di certificazione delle competenze acquisibili attraverso percorsi di istruzione e formazione professionale e/o esperienze lavorative e/o autoformazione;
- consentire agli individui la capitalizzazione delle competenze acquisite nel proprio percorso formativo e professionale, in una logica di crediti che concorrono a comporre la competenza complessiva di un soggetto;
- promuovere e favorire flessibilità, modularizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi in un sistema di crediti formativi, affiancando all'offerta di corsi sequenziali di lunga durata la possibilità di accedere a moduli brevi e dilazionabili;
- favorire la comparabilità dei diversi percorsi formativi e di istruzione quale presupposto essenziale per l'attuazione dei passaggi e della permeabilità tra i sistemi;
- consentire il collegamento con l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali;
- assicurare agli individui ed alle imprese trasparenza relativamente alle competenze possedute, sia a livello nazionale sia a livello europeo nell'ambito dei diversi sistemi.

3. Le iniziative attivate nell'ambito della presente intesa sono finalizzate anche all'accrescimento ed al consolidamento del patrimonio di risorse tecniche, metodologiche e didattiche sviluppato nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale al fine di provvedere, pur nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti erogatori (centri ed istituti), ad un progressivo miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta attuata ed alla più precisa rispondenza dei diversi percorsi ai profili ed alle indicazioni prodotte a livello nazionale e regionale.

4. Nella sede di cui al comma 1, sono realizzati l'approfondimento e lo studio tecnico e metodologico tanto degli aspetti didattici, con particolare riferimento a tematiche specifiche quali l'alternanza, la personalizzazione, il portfolio formativo, la formazione continua e permanente, la formazione a distanza, quanto degli aspetti connessi alle attività di orientamento e riorientamento degli allievi ed i passaggi tra sistemi (Larsa), valorizzando le specifiche esperienze sviluppate ai diversi livelli nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale e della scuola.

5. Al fine di valorizzare adeguatamente le competenze professionali presenti nel sistema di istruzione e formazione professionale, e di ottimizzare l'apporto delle risorse umane presenti e coinvolte nel processo di sperimentazione, le parti promuovono specifiche azioni di formazione e qualificazione degli operatori del sistema dell'istruzione e formazione professionale e della scuola, anche in integrazione con le analoghe iniziative intraprese dalle istituzioni scolastiche e dalle strutture formative coinvolte.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Lombardia s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i

progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5 Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia pari a euro 1.456.621,61 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS pari a euro 33.258.958, a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

2. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6 potranno essere individuati le modalità e i criteri per l'utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola e delle strutture formative, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, per la realizzazione delle azioni di cui al punto e) dell'art. 2.

Articolo 6 Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono definiti, oltre agli aspetti previsti dall'articolo 5, comma 2, anche i criteri e le modalità per l'implementazione e l'adeguamento dell'anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento del nuovo diritto-dovere di istruzione, finalizzato alla sintesi unitaria degli strumenti di rilevazione adottati dalle diverse province e funzionale alla programmazione dell'offerta formativa in maniera coordinata con quella scolastica ed all'attivazione, in connessione con il sistema regionale di servizi per il lavoro, di specifiche forme di orientamento ed intervento finalizzate alla lotta alla dispersione ed all'evasione degli obblighi di legge;

3. La Regione istituisce un apposito comitato per la promozione e il coordinamento delle azioni previste dalla presente intesa, ove sono rappresentate le diverse componenti istituzionali e le parti sociali, oltre ad una rappresentanza delle strutture scolastiche e formative coinvolte. Il comitato si avvale delle strutture di ricerca ed elaborazione messe a disposizione dalla Regione e dall'Ufficio scolastico regionale. Il comitato opera in stretto raccordo con gli appositi organismi istituzionali e tecnici attivati a livello regionale e nazionale, ivi compresi quelli organizzati in seno al coordinamento delle Regioni.

Articolo 7 **Monitoraggio e valutazione**

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale.

25 settembre 2003

PER LA REGIONE
LOMBARDIA

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

PER IL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

L'Assessore alla
Formazione, Istruzione
e Lavoro

Il Sottosegretario di Stato delegato

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Alberto Guglielmo

f.to Valentina Aprea

f.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE MARCHE

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE MARCHE

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale si conviene di realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, della quale si stabiliscono le caratteristiche comuni;
- CONSIDERATO** che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sul territorio regionale sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Marche, il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, rivolta ai giovani in possesso del diploma di scuola media, attraverso l'attivazione di percorsi formativi di durata triennale che

consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, riconoscibili come crediti anche al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi formativi e verticali all'interno degli stessi, nell'ottica di una mirata ed efficace azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e della dispersione scolastica e formativa.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. L'offerta sperimentale di cui all'articolo 1, nel territorio della Regione Marche si concretizza attraverso l'introduzione di innovazioni didattiche, metodologiche ed organizzative, mediante l'attivazione di percorsi formativi integrati fra l'istruzione e la formazione professionale; essa si fonda sulla progettazione in comune di percorsi integrati, motivata dall'unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutti i giovani, favorendo lo sviluppo personale di ciascuno, valorizzandone le caratteristiche, innalzandone i livelli culturali e promuovendo l'acquisizione di competenze generali e specifiche, indipendentemente dal canale formativo scelto. Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono, oltre alla promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l'istruzione professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica e alla licenza artistica, anche l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o, crediti per il suo conseguimento.

2. L'offerta formativa di cui al comma 1, deve rappresentare una modalità didattica ordinaria, capace di favorire processi di apprendimento innovativi, caratterizzati dal riconoscimento delle competenze acquisite e dal raccordo con il mondo del lavoro.

3. L'offerta formativa integrata di cui al presente protocollo è rivolta a tutti i giovani in possesso del diploma di scuola media che intendono proseguire il proprio itinerario formativo utilizzando entrambi i canali dell'istruzione e della formazione professionale, a decorrere dall'a. s. 2003/2004. Essa vuole promuovere, a partire dai diversi segmenti dell'istruzione (nei vari indirizzi scolastici) e della formazione professionale, la progettazione di percorsi formativi integrati, che comprendano elementi culturali e professionali tali da orientare gli allievi verso una scelta consapevole e che, al termine, offrano loro la possibilità di proseguire in entrambi i sistemi con il riconoscimento dei crediti maturati. In quest'ottica la Regione Marche intende favorire percorsi formativi e culturali che facilitino ed aiutino i ragazzi e le ragazze a rimanere il più a lungo possibile nel sistema di istruzione, anche utilizzando i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, accreditati dalla Regione ed operanti presso gli istituti scolastici marchigiani.

4. L'offerta formativa sperimentale è caratterizzata dai seguenti aspetti :

- a) definizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento finalizzati alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente in ingresso e in uscita dei percorsi;
- b) programmazione congiunta di progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad un'offerta personalizzata;
- c) individuazione di modalità di accompagnamento, anche per particolari categorie di utenti (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio);

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione professionale accreditati, progettano i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al D.P.R. 275/1999 ed al D.M. 234/2000, strutturati in tre anni. Nel corso del primo anno hanno particolare rilievo, ma non esclusivo, le azioni di base e trasversali allo scopo di consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, presupposto fondamentale per intraprendere un percorso professionalizzante in grado di garantire l'adattamento ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto. Negli itinerari di formazione professionale del secondo e terzo anno, relativi alle figure/profili professionali di riferimento, sono potenziati gli interventi riguardanti l'area tecnico professionale, per facilitare l'ingresso degli allievi nel mondo del lavoro. Nell'ambito del percorso sperimentale è previsto il riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire agli allievi la massima flessibilità, in entrata e in uscita, dai sistemi formativi.

2. I percorsi sperimentali si caratterizzano, inoltre, per i seguenti aspetti:

- a) integrazione fra i sistemi. Il percorso è progettato congiuntamente; la gestione didattica è condotta con pari dignità rispetto agli obiettivi dei percorsi; è complementare nell'organizzazione per assicurare la corresponsabilità piena dei soggetti formativi dei due sistemi quale presupposto per il riconoscimento dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro, anche nella prospettiva della prosecuzione nell'istruzione o nella formazione professionale;
- b) circolazione delle esperienze. Va prodotta documentazione organica e sistematica dell'esperienza Al fine di rilevare gli aspetti di forza ed i punti critici sui quali operare per migliorare l'integrazione, la Regione e le Province delle Marche promuovono momenti di riflessione con i protagonisti delle esperienze;
- c) metodologie didattiche per l'orientamento. Le metodologie didattiche di supporto alle scelte, alle motivazioni, alle competenze sociali nel primo anno sono caratterizzate da visite guidate, simulazione di impresa, osservazione in ambiente lavorativo, diffusione della cultura del lavoro, nella prospettiva di valorizzare le relazioni con le imprese - di produzione e di servizi - e con altri soggetti professionali ed istituzionali, al fine di arricchire il percorso formativo in termini di orientamento e di pre-professionalizzazione;
- d) tutoraggio. In tutto il percorso è necessario assicurare un costante tutoraggio degli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento, sia per l'azione orientativa/riorientativa, sia per la predisposizione del libretto formativo personale;

3. I percorsi sperimentali sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Marche nella programmazione territoriale.

4. Al fine di realizzare percorsi motivanti e qualificati per gli studenti, che portino nel contempo all'acquisizione di crediti riconoscibili da entrambi i sistemi, anche il curriculum nazionale obbligatorio può essere svolto con metodologie didattiche non tradizionali finalizzate alla personalizzazione dei percorsi. A tal fine le convenzioni di cui al successivo comma 5, recepiscono, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale, che individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione o nella formazione professionale.

5. Al fine di perseguire l'omogeneità delle procedure sul territorio regionale, nonché di facilitare il compito delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale accreditati, la Regione Marche, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, elabora e rende disponibili apposite linee guida.

6. Ai fini di cui sopra assume particolare rilievo il ruolo svolto dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'Autonomia, in attività anche extrascolastiche, in stretto rapporto con gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali, per analizzare, prevenire e contrastare il disagio giovanile.

Art.4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, acquisibili in esito ai percorsi formativi integrati, la Regione Marche garantisce il progressivo adeguamento dei percorsi di cui al presente protocollo agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, la convenzione fra l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale accreditato, relativa ai percorsi formativi integrati, evidenzia la preventiva definizione fra le parti dei criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale.

Articolo 5

Risorse

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo concorrono in quota parte, per l'esercizio finanziario 2003, le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per le Marche, pari a euro 290.118,88 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS ed assegnate alla Regione Marche, pari a euro 1.782.723 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'Accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Marche e l'Ufficio scolastico regionale per le Marche definisce le modalità operative, come previsto al punto 8 dell'Accordo quadro, facendo altresì riferimento alle procedure per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa.

2. Con lo stesso accordo territoriale, saranno definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la formazione congiunta degli operatori;
- d) l'offerta formativa sperimentale di cui al presente protocollo è sostenuta ed accompagnata dal Comitato per l'organizzazione dell'offerta formativa integrata costituito dalla Regione Marche con propri provvedimenti.

Articolo 7 Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale e nazionale secondo quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro.

PER LA REGIONE MARCHE	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Politiche dell'istruzione scolastica, Diritto allo studio, Politiche giovanili, Servizi Sociali, Volontariato, Commercio, fiere e mercati, Tutela dei consumatori	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
f.to Marcello Secchiaroli	f.to Valentina Aprea	f.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE MOLISE

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE MOLISE

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione MOLISE il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del

diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n.845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale, nella regione Molise, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

2. I percorsi sperimentali perseguono l'obiettivo prioritario di rafforzare le misure di accompagnamento degli allievi, con particolare riferimento all'orientamento, al consolidamento e all'innalzamento delle competenze di base, alla personalizzazione degli interventi formativi, in modo da prevenire e contrastare efficacemente la dispersione scolastica e formativa.

3. I percorsi sperimentali sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Molise nella programmazione territoriale e indicati negli accordi territoriali di cui all'articolo 6.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono svolti dai Centri di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Molise, sulla base di specifiche intese con le istituzioni scolastiche di II grado, in relazione ai criteri definiti dagli accordi territoriali di cui all'articolo 6.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nell'attuazione dei modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Molise si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Molise s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi

del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per il Molise, pari a €772.000,00 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a €150.000,00 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Molise e l'Ufficio scolastico regionale del Molise, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Molise, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli Enti Locali e da eventuali altri soggetti;

- d) la definizione e la realizzazione di misure di accompagnamento e di sistema ai percorsi.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 29 luglio 2003

PER LA REGIONE MOLISE	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'Assessore alle Politiche sociali, Lavoro, Molisani nel Mondo, Formazione	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
F.to Michele Picciano	F.to Valentina Aprea	F.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE PIEMONTE

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE PIEMONTE

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 con il quale sono definite la linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e l'MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VISTO il Protocollo di intesa, approvato con delibera della Giunta Regionale n°74-6736 del 22 luglio 2002, tra MIUR, MPLS e Regione Piemonte, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Piemonte, il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa a ridefinire e sostenere in via sperimentale il processo finalizzato alla individuazione di soluzioni innovative relative al sistema di istruzione e formazione professionale, che, nella Regione Piemonte, ha visto il suo avvio nell'anno scolastico/formativo 2002/03.

Obiettivo condiviso è quello di realizzare progressivamente un sistema centrato sul principio della personalizzazione e del successo formativo, anche per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa. L'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale è mirata, pertanto, ad assicurare ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale, che consentano loro:

- di potenziare le capacità di scelta;
- di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi;
- di conseguire un attestato di qualifica ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale di cui all'articolo 1, nella regione Piemonte, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione. Tali percorsi devono:

- a) avere una durata triennale e interessare più settori produttivi;
- b) prevedere discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali;
- c) consentire all'allievo di continuare il proprio percorso formativo attraverso passaggi e rientri fra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa, prevedendo il riconoscimento dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, acquisiti nella scuola, nella formazione e nell'apprendistato, secondo quanto previsto al punto 4 dell'accordo quadro;
- d) individuare modalità di accompagnamento, monitoraggio e valutazione.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Le Istituzioni Scolastiche interessate e le Agenzie Formative procedono di comune intesa alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi sperimentali, attraverso la riorganizzazione delle attività educative e didattiche, al fine sia di potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro l'acquisizione di nuove competenze anche spendibili nel mondo del lavoro o per l'eventuale rientro nel sistema d'istruzione. La reciproca e necessaria collaborazione tra Agenzie Formative e Istituti scolastici, si realizzerà mediante specifici accordi tra i soggetti interessati, alla luce di quanto verrà definito nell'accordo territoriale di cui all'articolo 6 del presente protocollo.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Piemonte s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) Il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;

- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Piemonte, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL e da eventuali altri soggetti;

Articolo 7 **Monitoraggio e valutazione**

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

PER LA REGIONE
PIEMONTE

Formazione professionale,
Commercio estero, Legale e
contenzioso, Società
partecipate

f.to Matteo Brigandi

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Valentina Aprea

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE PUGLIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE PUGLIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Lazio il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. La presente intesa intende realizzare, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro citato in premessa, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale che coinvolga i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, e che assicuri a giovani in possesso del diploma di licenza media l'accesso a percorsi formativi di durata triennale.

2. In particolare i giovani mediante progetti integrati hanno l'opportunità:

- a) di potenziare le capacità di scelta in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi;
- b) di acquisire competenze di base e tecnico - professionali, anche al fine dei passaggi tra i vari sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Puglia, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono riferiti ai settori produttivi individuati nello specifico accordo da assumere fra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro. Ciascun percorso sperimentale prevede apposite misure di accompagnamento, atte a facilitare il conseguimento di una qualifica professionale.

3. Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) sono garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio e facilitazioni per l'inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Nel corso del primo anno assumono particolare rilievo, ancorché non esclusivo, le azioni formative riguardanti le competenze di base, fermo restando, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 dell'accordo quadro, che i percorsi sperimentali sono caratterizzati da equivalente valenza formativa tra discipline e attività inerenti la formazione generale e culturale e discipline professionalizzanti; ciò, allo scopo di consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, requisito fondamentale per conseguire una professionalità in grado di adattarsi ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto. Nel corso del secondo e del terzo anno sono progressivamente potenziati gli interventi di natura tecnico-professionale, per facilitare l'ingresso degli allievi nel mondo del lavoro.

2. Ciascun percorso sperimentale è realizzato attraverso forme di interazione e collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, mediante opportune intese per un'offerta formativa effettivamente integrata, tale da incontrare e valorizzare i diversi stili cognitivi degli allievi.

3. Nell'attuazione dei modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Puglia privilegia il rapporto sistematico con le realtà produttive tramite l'alternanza scuola-lavoro, con particolare riferimento ai tirocini.

4. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Puglia si impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui agli all'articolo 2 contengono i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 saranno utilizzate le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, pari a €991.223,16 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a € 22.944.087 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 326.

2. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali si procede, inoltre, a definire:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;

- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e della Direzione Regionale del Lavoro;
- d) la formazione congiunta dei formatori;
- e) le iniziative per sostenere la valutazione intermedia, annuale e finale degli allievi;
- f) il monte ore annuale dei percorsi sperimentali.

Articolo 7 Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltrechè a livello regionale secondo quanto previsto agli articoli 2 e 6, lettera c), del presente protocollo d'intesa.

2. Il monitoraggio e la valutazione a livello regionale, saranno finalizzati all'esigenza di raccogliere tutti gli elementi che consentano di verificare la congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, nonché di riconsiderare analiticamente l'intero processo, al fine di introdurre azioni di miglioramento, anche mediante la diffusione delle buone pratiche.

Roma, 24 luglio 2003

<p>PER LA REGIONE PUGLIA</p>	<p>PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p>	<p>PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p>
<p>L'Assessore alla Formazione Professionale – Politiche dell'Occupazione e del Lavoro – Cooperazione – Pubblica Istruzione – Diritto allo Studio</p>	<p>Il Sottosegretario di Stato delegato</p>	<p>Il Sottosegretario di Stato delegato</p>

F.to Andrea Silvestri

F.to Valentina Aprea

F.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n° 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Sardegna il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1 **Finalità**

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in

possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Autonoma della Sardegna, sono caratterizzati dalle seguenti tipologie di offerta:

- a) percorsi integrati di istruzione e formazione professionale organizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione Autonoma della Sardegna, di durata triennale aventi come destinatari soggetti in possesso del diploma di licenza media, finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale in base alla vigente normativa sulla formazione professionale, valido per l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti utili per il reinserimento nel sistema dell'istruzione;
- b) percorsi integrati di istruzione per il recupero dell'abbandono scolastico indirizzati ai giovani sprovvisti della licenza media. Tali percorsi sono organizzati dalle scuole secondarie di primo grado per far conseguire agli alunni la licenza media e crediti formativi per il passaggio ai percorsi di cui alla lettera a).

2. Le forme di integrazione e raccordo tra i sistemi dell'Istruzione e della formazione professionale saranno definite nell'accordo territoriale di cui al successivo art. 6.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. I percorsi di cui all'articolo 2 sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalle istituzioni scolastiche con le forme di integrazione e di raccordo previste dal precedente art. 2 comma 2.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n°275.

3. L'organizzazione didattica dei progetti relativi ai percorsi di cui all'articolo 2, prevedono modalità di raccordo sistematico con il mondo del lavoro e della scuola, anche attraverso l'alternanza scuola lavoro e tirocini.

Art.4

Standard formativi minimi,

certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Autonoma della Sardegna s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, pari a €417.923,69 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a € 5.534.108 a valere sul Cap. 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo verrà sottoscritto, il successivo accordo tra la Regione Sardegna e l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna. Con riferimento al punto 8 e 9 dell'accordo quadro verranno successivamente definite le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a)** il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b)** l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c)** la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL e da eventuali altri soggetti;

- d) la definizione delle misure di accompagnamento e di sistema, nonché per facilitare il passaggio tra i sistemi formativi. A questo fine l'organismo di cui alla lettera c) può avvalersi anche della consulenza di esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltrechè a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 1 agosto 2003

PER LA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

L'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

f.to Matteo Luridiana

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Valentina Aprea

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Sottosegretario di
Stato delegato

f.to Pasquale Viespoli

L'Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

f.to Beniamino Scarpa

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE SICILIANA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE SICILIANA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito nominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito nominato MLPS)

- VISTO l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono state definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
- CONSIDERATO che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Siciliana, il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003 – 2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale, che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta, sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico – professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1 che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Siciliana, anche con l'obiettivo di prevenire e recuperare l'abbandono scolastico, sono caratterizzati da percorsi di istruzione e formazione da effettuarsi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado e/o strutture formative accreditate dalla Regione Siciliana, con le seguenti tipologie:

- a) percorsi triennali di istruzione integrati con moduli di formazione professionale, nel rispetto della flessibilità di cui al D.P.R. 275/99, al D.M. 234/2000 e con riferimento alla L.R. 6/2000. Al termine dei percorsi i giovani conseguono, oltre la promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l'istruzione professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica e alla licenza artistica, anche l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o crediti per il suo conseguimento;
- b) percorsi triennali di formazione professionale ed eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore. Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente, nonché crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione;
- c) laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti volti alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento, alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente anche in relazione alle opzioni in ingresso ed in uscita dei percorsi;
- d) progetti integrati in alternanza scuola – lavoro finalizzati ad un'offerta personalizzata;
- e) programmazione di interventi comuni di formazione dei formatori, per lo scambio di esperienze tra i vari sistemi e l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento e dell'alternanza.

2. Le istituzioni scolastiche interessate ed i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana procedono, di comune intesa e nell'ambito delle proprie competenze, alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi sperimentali, attraverso la riorganizzazione delle attività educative e didattiche, al fine sia di potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro l'acquisizione di nuove competenze anche spendibili nel mondo del lavoro.

3. Tutti i percorsi di formazione professionale oggetto della sperimentazione devono prevedere la certificazione dei crediti formativi utili ai fini del conseguimento di una qualifica professionale nonché per il rientro nei percorsi dell'istruzione. Tali crediti saranno anche registrati in uno specifico portfolio personale.

4. Nell'attivazione dei percorsi sopra indicati e nel rispetto del sistema istruzione e formazione professionale, saranno individuati progetti, presentati ai sensi della Circolare n. 7/03 del 26 giugno 2003 dell'Assessorato Regionale Lavoro e Formazione, che abbiano i requisiti di coerenza col presente Protocollo.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6, sono stabiliti i criteri e le modalità per la stipula delle intese tra i soggetti accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione professionale e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e dal D.M. n. 234/2000.

3. Nell'attuazione di modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Siciliana si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Siciliana si impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia pari a € 1.212.162,33 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari ad € 29.540.799 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236 per un importo corrispondente al finanziamento dei progetti, presentati ai sensi della citata Circolare Assessoriale n. 7/2003, che l'organismo di cui al successivo articolo 6 lettera c) riterrà coerenti con il presente protocollo e in particolare con quanto previsto dal punto 4 dell'Accordo quadro in materia di standard formativi minimi per il riconoscimento dei titoli di studio a livello nazionale.

2. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Siciliana, del competente Ufficio Scolastico Regionale, degli EE. LL. e da eventuali altri soggetti.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltrechè , a livello regionale, secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 18 settembre 2003

PER LA REGIONE
SICILIANA

L'Assessore ai Beni culturali
e alla Pubblica Istruzione
delegato

f.to Fabio Granata

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Valentina Aprea

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE TOSCANA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE TOSCANA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO** che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Toscana il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, e secondo quanto previsto dalla legge Regione Toscana n. 32 del 26.07.2002, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli dei percorsi sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Toscana, riguardano le seguenti tipologie di offerta.

a) Interventi di formazione professionale integrativi dei corsi di istruzione professionale od artistica

Gli interventi di cui alla presente lettera sono caratterizzati da percorsi nei quali sono previsti i seguenti moduli, che integrano i corsi di istruzione professionale od artistica:

- a1) nel primo anno dei predetti corsi, moduli di formazione professionale con carattere essenzialmente orientativo con lo scopo di confermare/variare la scelta del canale dell'istruzione professionale od artistica o, in subordine, di consentire l'accesso alle iniziative di formazione professionale di cui alla lettera c1);
- a2) negli anni successivi al primo anno dei predetti corsi, moduli di formazione professionale, anche comprensivi di esperienze in alternanza scuola-lavoro. La frequenza di tali moduli comporta l'acquisizione di crediti formativi utilizzabili per conseguire l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, contemporaneamente al diploma di qualifica ovvero di licenza artistica previsti dai vigenti ordinamenti dell'istruzione professionale od artistica.

b) Interventi di formazione professionale integrativi dei corsi di istruzione liceale e tecnica

Gli interventi di cui alla presente lettera sono caratterizzati da percorsi nei quali sono previsti i seguenti moduli, che integrano i corsi di istruzione liceale e tecnica:

- b1) nel biennio iniziale dei predetti corsi, moduli di formazione professionale che integrano i corsi dell'istruzione liceale o tecnica, finalizzati ad obiettivi di arricchimento didattico e di orientamento;
- b2) a partire dal terzo anno dei predetti corsi, moduli di formazione professionale comprensivi di esperienze in alternanza scuola-lavoro. Tali moduli sono finalizzati all'acquisizione di crediti formativi spendibili per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego.

c) Interventi di formazione professionale

Gli interventi di formazione professionale, organizzati nell'ambito delle attività relative all'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge 144/99, svolti in modo integrato da istituti scolastici autonomi e da agenzie formative accreditati, per il recupero dell'abbandono scolastico, sono finalizzati al rientro nel sistema di istruzione o comunque al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego.

Gli interventi di cui alla presente lettera sono così caratterizzati:

- c1) percorsi formativi, al massimo biennali, destinati a giovani che abbiano frequentato almeno un anno della scuola secondaria superiore, o in alternativa che abbiano compiuto il 16° anno di età. I suddetti percorsi formativi possono essere anche annuali per giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età o che abbiano frequentato almeno per due anni la scuola secondaria superiore, previo accertamento del possesso di adeguati crediti formativi;
- c2) moduli di 240 ore di formazione integrativa per apprendisti svolti dai soggetti a ciò appositamente accreditati;
- c3) voucher formativi gestiti da soggetti formativi accreditati dalla Regione Toscana, per giovani di età inferiore a 18 anni -assunti con contratti di lavoro diversi dall'apprendistato di cui al D.P.R. 12 luglio 2000 n° 257.

2. Coloro che, dopo il conseguimento del diploma di licenza media, intendano accedere direttamente al sistema della formazione professionale regionale si iscrivono al primo anno dei corsi dell'istruzione professionale od artistica, previsti dagli ordinamenti vigenti, integrati con attività di formazione professionale regionale di cui al comma 1, lettera a1). Al termine del primo anno, l'allievo può proseguire nei corsi dell'istruzione professionale od artistica conseguendo, al terzo anno, un diploma di qualifica professionale e, al termine del quinto anno, il diploma conclusivo dei corsi quinquennali d'istruzione professionale od artistica. In alternativa, al termine del primo anno l'allievo, rivolgendosi al centro per l'impiego e sulla base del progetto formativo consigliato dagli operatori (tutor) del Centro stesso, può iscriversi a percorsi biennali di formazione professionale regionali di cui al comma 1, lettera c1), organizzati in collaborazione fra una Istituzione scolastica accreditata per la formazione professionale ed una agenzia formativa parimenti accreditata, conseguendo, alla loro conclusione, un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego e crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

3. E' comunque ammessa, nell'ambito delle attività relative all'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge 144/99, l'iscrizione ai suddetti percorsi biennali di formazione professionale regionale a tutti gli allievi che abbiano frequentato il primo anno di un corso di istruzione secondaria superiore e, senza l'obbligo di tale frequenza, a giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età. Gli allievi che abbiano frequentato per almeno due anni corsi di scuola secondaria superiore o che abbiano compiuto il 17° anno di età, possono frequentare percorsi di formazione professionale regionale di durata anche annuale, previo accertamento del possesso di adeguati crediti formativi.

4. Per il primo anno la sperimentazione di cui al presente protocollo non riguarderà l'attuazione degli interventi di cui al precedente punto b). Nei successivi anni la scelta della tipologia degli interventi da attivare sarà oggetto degli accordi territoriali di cui all'articolo 6.

Articolo 3

Gestione degli interventi ed organizzazione didattica

1. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6 sono stabilite le modalità per la progettazione, presentazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti appartenenti ai sistemi della scuola e della formazione professionale accreditati dalla Regione Toscana.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n°275 e del D.M. 26 giugno 2000, n°234.

Art.4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Toscana garantisce progressivamente l'adeguamento dei percorsi formativi in relazione agli standard minimi delle competenze in esito ai medesimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi. Tali criteri saranno, comunque, esaminati e monitorati dall'organismo regionale di cui al successivo articolo 6.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale della Toscana, pari a euro 587.042,90 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPSP, pari a euro 6.625.466 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, i successivi accordi tra la Regione Toscana e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definiscono le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;

- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Toscana, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL. e da eventuali altri soggetti;
- d) la determinazione della tipologia degli interventi da attivare annualmente.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 24 luglio 2003

PER LA REGIONE TOSCANA	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'Assessore all'istruzione, formazione, politiche del lavoro e concertazione	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
F.to Paolo Benesperi	F.to Valentina Aprea	F.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato Ministero)

e

La Provincia Autonoma di Trento

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione " che stabilisce che "il Trentino Alto Adige dispone di forme e condizioni particolari di autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento" che stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione sono esercitate dalla Provincia di Trento nell'ambito della propria competenza concorrente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale" che stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia sono esercitate dalla Provincia di Trento nell'ambito della propria competenza esclusiva;

Vista la legge n. 59 del 1997 che all'articolo 21 disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche e al comma 20 del medesimo articolo fa salve le competenze della Provincia di Trento;

Vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio" modificata con gli articoli 83 e 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg. relativo al "Regolamento concernente norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche" e in particolare l'articolo 11 del predetto regolamento che disciplina "Iniziativa finalizzate all'innovazione" comprendenti la possibilità di attivare progetti volti ad esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e di orientamento, definendone durata e obiettivi;

Preso atto che al fine dell'attivazione delle sopradette iniziative la Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri e promuove l'intesa, attraverso apposita conferenza di servizi con il Ministero dell'Istruzione, prevista dall'articolo 9 del DPR n. 405 del 1988 e successive modifiche al fine dell'attuazione delle innovazioni;

Premesso che a livello statale non è stata ancora data attuazione alla corrispondente previsione normativa dell'articolo 11 e fermo restando che la disciplina di riferimento rimane quella vigente, alla luce delle proposte contenute nel disegno di legge 1306/2002 sulla ridefinizione delle norme generali sull'istruzione, è possibile ipotizzare fin da ora alcuni interventi di innovazione in relazione a obiettivi e standard, programmi, orari, integrazione tra sistemi formativi;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425 concernente "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n.59/97;

Considerata la validità nella provincia di Trento del primo anno della formazione di base dall'anno 1999/2000 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dall'articolo 1, comma 11 della legge n. 9 del 1999 e disciplinato dall'articolo 48 della legge provinciale n. 3 del 2001, nonché le possibilità di integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione professionale attraverso la normativa di attuazione;

Visti i protocolli d'intesa sottoscritti tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Giunta provinciale in data 19 ottobre 1995 e in data 28 novembre 1996, che consentono il passaggio degli allievi che hanno frequentato il biennio della formazione professionale nei macrosettori industria e artigianato e terziario al terzo anno dell'istruzione tecnica industriale e commerciale, prevedendo tra l'altro un successivo e più ampio coinvolgimento dell'istruzione professionale;

Visto altresì l'articolo 68 concernente "Obbligo di frequenza di attività formative" di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 il quale all'articolo 6, comma 4 prevede la possibilità di promuovere e stipulare apposite intese tra Stato, Regioni e Province autonome per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi;

Vista la richiesta con la quale la Provincia autonoma di Trento ha promosso un confronto con il Ministero dell'Istruzione;

Convengono quanto segue

Art. 1

In attesa dell'entrata in vigore della normativa di riforma degli ordinamenti scolastici e dei curricoli di istruzione, e nel rispetto della legislazione vigente in provincia di Trento, si consente l'attivazione nella scuola elementare e media della citata Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle iniziative finalizzate all'innovazione, e a partire dall'anno scolastico 2002/2003, di percorsi di studio con un'articolazione e durata volta a favorire i processi di continuità e di orientamento come di seguito specificati nell'allegato A) al presente protocollo che ne costituisce parte integrante.

Viene altresì consentita la riorganizzazione dei percorsi della scuola secondaria superiore, con l'individuazione e il riconoscimento di crediti formativi e percorsi integrati con la formazione professionale e il lavoro, il consolidamento dei passaggi tra sistemi dell'istruzione secondaria di secondo grado e della formazione professionale e il rafforzamento nell'ultimo anno delle discipline di indirizzo, secondo quanto stabilito nell'allegato A).

Art.2

Secondo quanto stabilito nell'allegato A), in forme analoghe a quelle già sperimentate con i protocolli citati in premessa, può essere prevista la prosecuzione, a partire dagli allievi iscritti al 3° anno nell'anno scolastico 2002/03 e qualificatisi a conclusione del percorso triennale di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, la frequenza del 4° e 5° anno degli istituti professionali in corsi post-qualifica di indirizzo analogo o coerente con quello acquisito con l'attestato di qualifica provinciale.

Fino all'approvazione del riordino del sistema di istruzione e formazione, si prevede l'attivazione, in via sperimentale, anche in assenza del relativo indirizzo completo di istruzione professionale, del quarto e quinto anno di corsi post-qualifica di istruzione professionale in integrazione con la formazione professionale, al fine di consentire agli studenti provenienti dalla formazione professionale il completamento del percorso scolastico nell'ambito dell'istruzione.

Art. 3

La Giunta provinciale provvede direttamente a disciplinare le caratteristiche della 3ª prova scritta dell'esame di Stato, secondo quanto stabilito dal citato allegato A), ferma restando la validità dei titoli di studio e la pluridisciplinarietà della prova stessa in ottemperanza all'articolo 8 del DPR n. 405 del 1988 e all'articolo 3, comma 2 della legge n. 425 del 1997; in particolare la prova sarà volta all'accertamento degli apprendimenti in coerenza con quanto previsto dalla normativa provinciale sull'insegnamento di nuove discipline e dai percorsi innovativi di cui al presente protocollo.

Art. 4

Viene costituito un gruppo di lavoro al fine dell'individuazione congiunta dei contenuti essenziali dei percorsi di innovazione, del sostegno alle istituzioni scolastiche che aderiscono al presente progetto, di tutoraggio delle istituzioni stesse, per la verifica dei risultati e per l'applicazione degli altri istituti previsti dal presente protocollo; il gruppo di lavoro è composto da quattro rappresentanti del Ministero e da quattro rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, esperti nelle materie rientranti negli ambiti di innovazione di cui al presente protocollo.

Lo stesso gruppo di lavoro procederà a verifiche congiunte e progressive, anche in itinere, degli esiti derivanti dall'applicazione delle innovazioni previste dal presente protocollo e comunque al termine dell'anno scolastico 2002/2003 provvederà alla redazione di una relazione illustrativa da sottoporre al Ministero e alla Provincia autonoma di Trento.

Art. 5

Il presente protocollo costituisce intesa di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, entra in vigore alla data della stipula, ha durata triennale, e può essere modificato e rinnovato alla scadenza, salvo diverso avviso di una delle parti, espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini.

Roma, 12 giugno 2002

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(Letizia Moratti)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Lorenzo Dellai)

Allegato A)

PROPOSTA DI SVILUPPO DEL MODELLO DI ISTRUZIONE TARENTINO

Progetto per l'introduzione in via sperimentale di modelli innovativi di organizzazione e di ricerca curriculare nella scuola della provincia di Trento

Premessa

La scuola trentina è stata ridisegnata con la nuova rete delle istituzioni scolastiche a garanzia di un forte legame con il territorio.

In quest'ottica, va collocata la scelta generalizzata dell'istituto comprensivo di scuola elementare e di scuola media e, in due casi, di istituto comprensivo comprendente anche la scuola secondaria superiore.

L'elevamento dell'obbligo scolastico, introdotto dalla legge n.9 del 1999, e disciplinato anche dall'articolo 48 della legge provinciale 3 del 2001, in provincia di Trento è assolto anche con la

frequenza dei corsi di qualifica presso i centri di formazione professionale. Questa scelta ha aumentato di fatto la differenziazione dell'offerta formativa a garanzia di una lotta più efficace alla dispersione scolastica.

La legge provinciale n.11 del 1997 ha introdotto, a livello di ordinamento, lo studio del tedesco nella scuola elementare e lo studio di una seconda lingua straniera, di norma l'inglese, nella scuola media.

Le scuole hanno avuto fin dall'a.s. 2000/01 le condizioni per dare applicazione effettiva all'autonomia didattica e organizzativa con risorse e strumenti adeguati: organico funzionale, finanziamento spese di funzionamento e di investimento, fondo di istituto e fondo per la qualità della scuola, nuovo regolamento della gestione del bilancio. Meno esercitata è stata l'autonomia di ricerca, sperimentazione e di sviluppo lasciata per ora ad iniziative spontanee e poco coordinate.

L'ultimo rapporto del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo "Oltre la qualità diffusa" delinea un quadro positivo del livello di formazione erogata che però non può essere ritenuto sufficiente perché vi sono ancora margini abbondanti di crescita e di sviluppo. L'impegno è di aumentare la qualità del servizio e i livelli di scolarizzazione fin qui raggiunti.

Serve pensare ad un miglioramento costante per differenziare ulteriormente i percorsi formativi in funzione di un aumentato numero di studenti capaci di raggiungere il diploma e la laurea.

E' indispensabile anche realizzare un collegamento più efficiente con la formazione professionale, attraverso la valorizzazione dell'impianto triennale, adottato dalla Provincia per quanto riguarda la formazione di base già a partire dal 1993 e il riconoscimento della valenza dei percorsi della formazione professionale nell'ambito dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Serve motivare e sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e degli operatori della scuola perché dalla loro convinzione e dal loro impegno dipende l'evoluzione della figura docente e un modo cooperativo di operare nelle realtà scolastiche.

L'ampliamento degli spazi di innovazione previsti dal regolamento provinciale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche è una strategia atta a creare un clima positivo per la qualificazione dell'azione dei singoli operatori e per elevare la qualità dell'offerta formativa a garanzia di un successo scolastico diffuso.

Obiettivi e ruoli

Il sistema scolastico del Trentino può essere rivitalizzato da un chiaro disegno, a carattere sperimentale, di introduzione di nuovi modelli organizzativi e da una coordinata ricerca curricolare con l'obiettivo di:

- Qualificare l'offerta formativa di tutti i segmenti del sistema di istruzione e di formazione per garantire il successo formativo di tutti i ragazzi per almeno 12 anni.
- Realizzare la graduale integrazione del sistema scolastico trentino rafforzando l'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo di tutte le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie, il loro legame con il territorio per dare pienezza al diritto all'apprendimento dello studente, al diritto all'insegnamento del docente e al diritto all'educazione della famiglia.
- Attuare gradualmente la riforma del sistema scolastico trentino con l'attuazione, in via sperimentale, di modelli organizzativi e di ricerca curricolare innovativi, nel quadro di riferimento delle innovazioni nazionali, finalizzata a rinnovare l'organizzazione scolastica e i piani di studio in funzione delle nuove esigenze formative.
- Valorizzare il personale docente con una adeguata professionalizzazione.

- Procedere ad un sempre maggiore coinvolgimento della formazione professionale e del mondo della produzione e del lavoro nei percorsi di istruzione, rafforzando l'integrazione, implementando le "passerelle" per il passaggio tra istituti di istruzione e scuole della formazione professionale, promuovendo la sistematica adozione congiunta del libretto formativo.

La definizione del progetto generale delle iniziative finalizzato all'innovazione e alla ricerca è di pertinenza dell'intero sistema scolastico nella distinzione dei ruoli e delle competenze.

Gli indirizzi generali per la realizzazione di tali obiettivi sono definiti dalla Giunta provinciale sulla base degli obiettivi di sviluppo del sistema. La Giunta provinciale attiverà anche gruppi di lavoro distinti per il 1° ciclo e per il 2° ciclo con il compito di individuare linee operative in materia curriculare, da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche.

All'autonomia delle singole istituzioni scolastiche è affidata l'ideazione, la definizione e l'attuazione di singoli progetti di innovazione e di ricerca tesi alla realizzazione degli obiettivi di sistema nel rispetto degli indirizzi generali e degli standard curricolari.

L'assistenza e la consulenza tecnica alle Istituzioni scolastiche sono assicurate dall'IPRASE e dall'Università degli studi di Trento.

Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo assumerà il compito di valutare gli esiti delle singole innovazioni e della loro ricaduta sull'intero sistema.

Contenuti delle iniziative finalizzate all'innovazione

A partire dall'a.s. 2002/03 nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento sono attivati progetti di innovazione degli ordinamenti degli studi, della loro articolazione e durata, dell'integrazione dei sistemi formativi e dei processi (di continuità e orientamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.13-12/Leg. del 1999), secondo le linee generali individuate nel protocollo e nei seguenti paragrafi.

Nel dettaglio le istituzioni scolastiche possono avviare, in via sperimentale, progetti e iniziative innovative e di ricerca sui seguenti aspetti degli ordinamenti, nel rispetto degli indirizzi deliberati dalla Giunta Provinciale:

1. Primo ciclo

a. Organizzazione e articolazione del primo ciclo (scuola elementare e scuola secondaria di primo grado con un primo anno di accoglienza, tre successive biennali ed un ultimo anno di orientamento), caratterizzato da un'organizzazione che favorisca un approccio progressivo e graduale al sapere disciplinare, al fine di realizzare la continuità educativa e didattica all'interno di un curriculum unitario e verticale dell'istituto comprensivo.

b. Piani di studio adattati alle specificità degli studenti e dell'istituto sulla base degli ordinamenti vigenti con un tempo-scuola compreso da un minimo di 24/25 ad un massimo di 36 ore, di cui:

- la parte obbligatoria contenuta nelle 24/26 ore;

- la parte facoltativa di ampliamento del tempo scuola con attività di laboratorio per gruppi di alunni riuniti per interesse, per attitudine e mirati al recupero o all'approfondimento fino ad un massimo di 35/36 ore settimanali.

c. Attuazione dei nuovi piani di studio a partire dai primi anni del primo ciclo di istruzione.

d. Valutazione del percorso di scuola elementare a conclusione del quinto anno in luogo dell'esame di licenza, in coerenza con il quadro normativo nazionale.

2. Secondo ciclo

Il secondo ciclo si articola nel sistema dei licei e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.

2.1 Sistema dei Licei

a. Istituzione del liceo tecnologico, economico e artistico da sperimentare come evoluzione degli attuali istituti tecnici commerciale, per geometri, industriale e istituto d'arte in coerenza con gli indirizzi dell'U.E.

b. Organizzazione e articolazione dei licei in due bienni e in un quinto anno di completamento del percorso formativo, con il rafforzamento delle discipline di indirizzo anche in funzione di un passaggio all'Università e alla Formazione tecnica superiore.

c. Piani di studio adattati alle specificità degli studenti e dell'istituto sulla base degli ordinamenti vigenti con un tempo scuola che include:

- la parte obbligatoria contenuta nelle 25-26 ore (con insegnamento delle materie del curriculum obbligatorio anche raggruppate per aree (area umanistico-linguistica, area logico-matematica, area tecnologica);

- la parte facoltativa di ampliamento del tempo scuola con attività opzionali per un monte annuo di 150/200 ore;

- introduzione di materie opzionali scelte dagli studenti, anche all'interno di percorsi "integrati" tra istruzione liceale e percorsi professionalizzanti;

- definizione del curriculum del quinto anno (del tutto autonomo dai quattro precedenti), con raccordi istituzionali con i livelli superiori dell'istruzione.

2.2 Sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

a. Organizzazione dell'istruzione professionale con l'attivazione di un quarto anno con possibilità di accedere ai livelli dell'istruzione superiore e con un'articolazione interna tale da garantire un sistema di comunicazione e di passaggio da un indirizzo all'altro tramite la certificazione dei crediti.

b. Integrazione tra l'istruzione, la formazione professionale e il lavoro mediante lo strumento delle "passerelle" attuato in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n.6925 del 1999 sul riconoscimento dei crediti acquisiti nei diversi contesti formativi (dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro).

c. Passaggio al quarto anno dell'istruzione professionale per gli allievi della formazione professionale che risultano qualificati e hanno superato il colloquio volto ad effettuare un bilancio dei livelli di apprendimento già documentati nella cartella personale (portfolio) creata per ciascun allievo, secondo la metodologia di valutazione adottata nel percorso della formazione professionale, nonché volto alla rilevazione di un giudizio di orientamento che valuti positivamente la possibile scelta di passaggio dell'alunno.

d. Individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio con il coinvolgimento sia dei docenti dell'istituto di istruzione professionale sia dei docenti del centro di formazione professionale.

3. Alternanza Scuola - Lavoro.

Va progettata, anche tenendo conto di ipotesi approfondite dal Ministero dell'istruzione e attraverso la partecipazione a iniziative attivate dallo stesso, coinvolgendo il settore imprenditoriale, comprese

aziende dell' U.E., per dare concreto sbocco ai progetti che si articoleranno tenendo presenti i seguenti aspetti:

- individuare il modello curricolare (studio -lavoro);
- preparare gli insegnanti in modo che siano in grado di "fare lezione", secondo modelli di collaborazione con la specificità dell'ambiente impresa e offrendo agli alunni gli strumenti per affrontare l'esperienza lavorativa (anche all'estero), con il supporto di tutor;
- definire il sistema dei crediti;
- avviare la sperimentazione in settori che possano dare garanzia di successo;
- preparare una adeguata campagna di comunicazione presso i destinatari (ragazzi, famiglie, scuole).

4. Modalità di attuazione dell'esame di Stato finale del secondo ciclo di studi secondario

Nelle scuole che aderiscono al progetto di innovazione di cui all'allegato al presente protocollo la terza prova scritta viene predisposta, somministrata e corretta secondo criteri e modalità operative individuate a cura del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo, avvalendosi dell'INVALSI, in coerenza con il quadro normativo nazionale.

Le prove scritte sono valutate internamente all'istituzione scolastica, la terza prova è predisposta e corretta dalla commissione sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione.

Lo stesso modello, con opportuni adattamenti, deve valere anche per l'esame di Stato finale del primo ciclo, in coerenza con il quadro normativo nazionale.

Tempi e modalità della sperimentazione.

Raggiunta l'intesa con il Ministero dell'istruzione, la Provincia adotta gli indirizzi per l'avvio della sperimentazione, individuando gli aspetti innovativi da sperimentare obbligatoriamente a livello provinciale e lasciando all'autonomia delle singole scuole il compito di definire i progetti e le iniziative sugli aspetti attuativi organizzativi e didattici con il supporto dell'IPRASE.

Contemporaneamente, sono attivati i gruppi di lavoro per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria di secondo grado che hanno il compito di predisporre entro la fine dell'anno scolastico 2002/2003 gli indirizzi curricolari da sperimentare *in itinere* e da adottare a regime, previa verifica degli esiti, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Si procede, quindi, all'informazione degli operatori scolastici, dei genitori e in generale di tutti i soggetti operanti sul territorio nel settore scolastico.

Le iniziative finalizzate all'innovazione di cui al presente protocollo vengono avviate dal 1° settembre 2002.

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DEL 12 GIUGNO 2002 TRA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

In data 12 giugno 2002 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e la Provincia autonoma di Trento un protocollo d'intesa inerente una proposta di sviluppo del modello di istruzione trentino, concernente un progetto per l'introduzione in via sperimentale di modelli innovativi di organizzazione e di ricerca curriculare.

Con la legge 28 marzo 2003, n. 53 è stata approvata la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. La legge, oltre a ridefinire il sistema educativo di istruzione e di formazione nel suo complesso, abroga, dalla sua entrata in vigore, anche le leggi 9 del 1999 e 30 del 2000. Al fine della compiuta applicazione della legge 53 del 2003 il Governo emanerà i decreti legislativi attuativi entro ventiquattro mesi, nonché ulteriori regolamenti nelle materie indicate dalla nuova disciplina sul sistema di istruzione e formazione.

Nella Provincia autonoma di Trento opera un sistema di formazione professionale di base i cui percorsi sono stati integrati in modo tale da assicurare l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e da consentire la progettazione efficace di percorsi di integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Recentemente è stato siglato un accordo quadro tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, nelle more dell'emanazione dello specifico decreto legislativo, che rimanda a successive intese tra il Ministero all'istruzione e le regioni l'individuazione delle modalità anche differenziate con le quali vengono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, le modalità e i criteri per la definizione e il riconoscimento dei crediti formativi, compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

A seguito dell'entrata in vigore del protocollo del 12 giugno 2002, numerose istituzioni scolastiche hanno presentato progetti per la realizzazione di percorsi innovativi avviando un proficuo dibattito tra tutto il corpo docente e il personale scolastico coinvolto nelle attività proposte; di conseguenza appare ora importante e necessario, anche sulla base dell'esperienza acquisita e degli approfondimenti effettuati, provvedere ad una integrazione e a parziali modifiche al protocollo stesso e al suo allegato A), nel modo seguente:

A) MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO

1) Nella premessa al protocollo

- al capoverso 8 in luogo di “Alla luce delle proposte contenute nel disegno di Legge 1306/2002” sono inserite le parole “alla luce della Legge n. 53 del 2003;
- il capoverso “considerata la validità ...” è soppresso .

- 2) All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Viene altresì consentita la riorganizzazione dei percorsi della scuola secondaria superiore anche attraverso la realizzazione di percorsi integrati con la formazione professionale e di raccordo con il lavoro, comprendenti anche esercitazioni pratiche ed esperienze formative, il consolidamento dei passaggi tra sistemi dell'istruzione secondaria di secondo grado e della formazione professionale, nonché il rafforzamento nell'ultimo anno delle discipline di indirizzo, secondo quanto stabilito nell'allegato A). In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in tale ambito viene rafforzato, a livello dei sistemi di istruzione, formazione professionale e lavoro, lo strumento dei crediti formativi con la loro individuazione, riconoscimento e validazione a livello provinciale e la loro spendibilità a livello nazionale, in coerenza con gli standards che saranno definiti sulla base dell'accordo quadro tra Ministero e Regioni in data 19 giugno 2003.
- 3) Nell'articolo 2 del protocollo è aggiunto il seguente comma:
"3. I percorsi della formazione professionale vigenti in provincia di Trento rispondono ai curricoli formativi e ai modelli organizzativi volti a consolidare e innalzare il livello delle conoscenze generali e delle competenze di base, trasversali e professionali nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale, e in quanto tali sono riconosciuti come i percorsi di cui al punto 7 dell'accordo quadro Stato / Regioni e province autonome. Tali percorsi consentono il rilascio di qualifiche professionali valide su tutto il territorio nazionale."

2) Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"art. 6

Nell'ottica del maggiore coinvolgimento e condivisione possibili con tutte le istituzioni scolastiche, le riforme di cui alla legge n. 53 del 2003 e dei successivi decreti legislativi attuativi, trovano applicazione, nella provincia di Trento in modo graduale, facendo salve le iniziative di innovazione in atto ai sensi del precedente e del presente protocollo, e fino ad esaurimento delle stesse. I decreti legislativi attuativi della legge 53 del 2003 di riforma sanciranno espressamente l'applicazione graduale delle innovazioni a tutto il contesto scolastico nonché la salvaguardia, per il successivo triennio, dei percorsi attivati in provincia di Trento in applicazione del presente protocollo e della normativa in vigore, in un'ottica di progressiva evoluzione e accompagnamento dei processi in atto.

Art. 7

1. L'integrazione e le modifiche di cui all'oggetto costituiscono anche attuazione del punto 7 dell'accordo quadro tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, nelle more dell'emanazione dello specifico decreto legislativo."

B) MODIFICHE ALL'ALLEGATO A)

- 1) Nella premessa alla fine del capoverso "l'elevamento dell'obbligo scolastico.."sono aggiunte le parole "e prefigura anche le soluzioni relative al diritto dovere all'istruzione introdotte dalla legge n. 53 del 2003.
- 2) Nel punto 1, Primo ciclo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) I piani di studio sono adattati alle specificità degli studenti e dell’istituto sulla base degli ordinamenti vigenti e nell’ottica di sostenere e qualificare la personalizzazione dei percorsi, con un tempo scuola:

- **per la scuola elementare**, 891 ore annue obbligatorie riferite ai curricoli vigenti della scuola autonoma, adattati agli obiettivi generali del processo formativo e agli obiettivi specifici di apprendimento come definiti dalle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, fatta salva la normativa provinciale sull’insegnamento delle lingue minoritarie e straniere, nonché 99 ore annue di attività didattica alla quale gli studenti possono aderire facoltativamente per l’ampliamento del tempo scuola con attività di laboratorio per gruppi di alunni riuniti per interesse, per attitudine e mirati al recupero o all’approfondimento. A queste si aggiungono le attività di interscuola fino ad un massimo di 330 ore annue.: I percorsi di innovazione possono promuovere l’alfabetizzazione informatica nonché lo studio di una lingua straniera comunitaria fin dalla prima classe elementare e di una seconda lingua straniera comunitaria a partire dalla classe 3° elementare; tali percorsi garantiscono pari opportunità di apprendimento per le due lingue straniere, una delle quali, in conformità alla vigente normativa provinciale, è la lingua tedesca;
- **per la scuola media** 990 ore annue, di cui 891 obbligatorie e 99 di attività opzionale obbligatoria, riferite ai curricoli vigenti della scuola autonoma, adattati agli obiettivi generali del processo formativo e agli obiettivi specifici di apprendimento come definiti dalle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, fatta salva la normativa provinciale sull’insegnamento delle lingue minoritarie e straniere, nonché fino a 100 ore annue di attività aggiuntive, alle quali gli studenti possono aderire facoltativamente, per lo svolgimento di attività di laboratorio per gruppi di alunni riuniti per interesse, per attitudine e mirati al recupero o all’approfondimento, ivi compresa l’interscuola;

3) Nel punto 2.1, Sistema dei Licei:

- alla lettera a) le parole “come evoluzione degli attuali Istituti Tecnici Commerciali, per Geometri, Industriale e Istituto D’Arte in coerenza con gli indirizzi dell’U.E.” sono soppresse;
- alla lettera c), i primi due alinea sono sostituiti dal seguente “**per la scuola secondaria superiore** da 890 ore annue, di cui 66 ore di attività opzionale obbligatoria, a 990 ore annue, di cui 165 ore di attività opzionale obbligatoria.”
-

4) Il punto 2.2, “Sistema dell’istruzione e della formazione professionale” è integrato nel modo seguente:

- a) il punto b) è sostituito dal seguente: “b) integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro mediante uno strumento che consente il passaggio assistito all’interno e tra i sistemi, connesso al portfolio creato per ciascun allievo al fine del riconoscimento dei crediti; si attua mediante la progettazione congiunta tra istituti secondari superiori e centri di formazione professionale di interventi didattici integrativi durante la frequenza di un determinato corso di studi o di formazione volti all’acquisizione di capacità e competenze, attraverso conoscenze e abilità anche specifiche, adeguate alla

nuova scelta, e si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle competenze necessarie al passaggio.

- b) Alla fine del punto c) è aggiunta la seguente frase: "Tale bilancio costituisce credito formativo per il passaggio. Analogamente si potrà procedere per il passaggio al quinto anno dell'istruzione per gli allievi della formazione professionale che abbiano frequentato un ulteriore anno di formazione professionale successivo alla qualifica triennale, in alternanza, che riconosca come metodologia operativa i piani di studio personalizzati, i crediti, la certificazione delle competenze e abbiano conseguito il relativo titolo.
 - c) dopo il punto d) è aggiunto il seguente: e) promozione e sviluppo di particolari iniziative di integrazione tra la scuola media e la formazione professionale, nell'ambito degli interventi denominati "progetti ponte" volti a sostenere i processi di scelta degli allievi con particolare riguardo alle situazioni di disagio o di rischio di abbandono scolastico e/o di dispersione scolastica. Tali progetti si attuano mediante la progettazione congiunta tra scuola media in cui l'allievo è iscritto e il centro di formazione professionale di idonee attività strutturate.
- 5) Al punto 4 "modalità di attuazione dell'esame di stato finale del secondo ciclo di studi secondario" i primi tre paragrafi sono soppressi.
 - 6) Nel terzo paragrafo della sezione "tempi e modalità della sperimentazione le parole "in itinere e da adottare a regime" sono soppresse.
 - 7) All'ultimo paragrafo la data "1° settembre 2002" è sostituita con 1° settembre 2003.

Letto e sottoscritto in Roma il 29 luglio 2003

Per il Ministro dell'Istruzione
f.to il Sottosegretario di Stato delegato
Valentina Aprea

Per la Provincia Autonoma di Trento
f.to Il Presidente
Lorenzo Dellai

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE UMBRIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more
dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE UMBRIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale si conviene di realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.
- CONSIDERATO** che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sul territorio regionale sono attivati percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- RITENUTO** di dover offrire, a tutte le ragazze ed i ragazzi, la possibilità di completare il secondo ciclo proponendo nuove offerte di istruzione e formazione;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Umbria, il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
(Finalità)

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, un'offerta formativa sperimentale di istruzione scolastica e formazione professionale rivolta alle ragazze ed ai ragazzi che, assolto l'obbligo scolastico, abbiano manifestato la volontà di interrompere la prosecuzione del proprio itinerario formativo nel percorso scolastico o intendano proseguirlo in quello della formazione professionale a decorrere dall'a. s. 2003-2004, attraverso l'attivazione di percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali,

riconoscibili come crediti anche al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi formativi e verticali all'interno degli stessi. Tale offerta formativa viene predisposta al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare competenze, conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e della dispersione scolastica e formativa.

Articolo 2 **(Tipologia dell'offerta formativa sperimentale)**

1. Nel territorio della Regione Umbria l'offerta sperimentale, di cui all'articolo 1 del presente protocollo, la cui titolarità è delle Istituzioni scolastiche, si sviluppa nell'ambito della scuola secondaria superiore, in modo integrato con il sistema della formazione professionale. Tale offerta introduce innovazioni didattiche, metodologiche ed organizzative attraverso l'attivazione di percorsi formativi integrati fra l'istruzione scolastica e la formazione professionale; essa si fonda sulla progettazione in comune di percorsi integrati, motivata dall'unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutti i giovani, favorendo lo sviluppo personale di ciascuno, valorizzandone le caratteristiche, innalzandone i livelli culturali e favorendone l'acquisizione di competenze generali e specifiche. Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono, oltre alla promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l'istruzione professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica e alla licenza artistica, anche l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o, almeno, crediti per il suo conseguimento.

2. L'offerta di cui al comma 1 non si configura con caratteristiche di eccezionalità, bensì come modalità didattica ordinaria arricchita da un'offerta formativa metodologicamente innovativa, orientata a favorire processi di apprendimento diversi da quelli tradizionali con il ricorso alla flessibilità consentita alle Istituzioni scolastiche dalle norme richiamate all'articolo 3, comma 1.

3. I settori considerati dai percorsi integrati sono individuati sulla base dei fabbisogni professionali rilevati sul territorio.

4. L'offerta formativa è attuata attraverso la programmazione di interventi tenendo conto delle strutture e delle offerte formative presenti a livello territoriale ed è caratterizzata da:

- a)** integrazione fra i sistemi mediante la progettazione congiunta dell'offerta, pari dignità nella gestione didattica, complementarietà nell'organizzazione, corresponsabilità piena dei soggetti formativi dei due sistemi quale presupposto per il riconoscimento dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro e per la prosecuzione nell'istruzione scolastica e nella formazione professionale;
- b)** metodologie didattiche per l'orientamento, al fine di arricchire il percorso formativo e valorizzare i processi di scelta dell'allievo in ingresso e in uscita dai percorsi;
- c)** tutoraggio agli allievi, quale azione in particolare di sostegno all'apprendimento, ed al loro orientamento/riorientamento;
- d)** circolazione delle esperienze tramite documentazione organica e sistematica dell'esperienza stessa;

- e) individuazione di mirate azioni di accompagnamento rivolte agli allievi e alle loro famiglie, con particolare riferimento alle diverse possibilità di inserimento lavorativo o sviluppo del percorso scolastico e formativo, e ai docenti in relazione ad interventi comuni di formazione dei formatori.

Articolo 3 (Organizzazione didattica)

1. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione accreditati, programmano i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR 275/1999 ed al D.M. 234/2000. L'insegnamento nel triennio è articolato in segmenti formativi espressi in termini di competenze certificabili al termine dei segmenti stessi. L'offerta formativa integrata, nel primo biennio, ha forte valenza orientativa e, nel terzo anno, carattere più professionalizzante, con l'obiettivo sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali riconoscibili, al fine di consentire la prosecuzione sia nel percorso di istruzione che di formazione professionale ed anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi. Nell'ambito del percorso sperimentale si procede al reciproco riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire agli allievi la massima flessibilità in entrata e in uscita, tra i rispettivi sistemi formativi.

2. La realizzazione dei percorsi integrati per l'anno scolastico 2003-2004 si svolge in tutto il territorio regionale ed è attuata attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni fra le istituzioni scolastiche e i Centri di Formazione Professionale o Agenzie formative accreditate nell'obbligo formativo dalla Regione, in regola con l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della Formazione Professionale, con esperienze consolidate negli anni precedenti, dando priorità ai Centri di Formazione Professionale che hanno maturato un'esperienza pluriennale di attività formative rivolte ai giovani nella fascia dell'obbligo formativo, nonché di integrazione con i percorsi propri dell'istruzione.

3. Al fine di sviluppare percorsi motivanti e qualificati per gli studenti, che portino nel contempo all'acquisizione di crediti riconoscibili da entrambi i sistemi, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono utilizzare anche il curriculum nazionale obbligatorio per attivare metodologie didattiche non tradizionali finalizzate alla personalizzazione dei percorsi progettati e realizzati con gli organismi di formazione professionale. A tal fine le convenzioni di cui al comma 2 recepiscono, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale, che individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione o nella formazione professionale.

4. Al fine di perseguire l'omogeneità delle procedure sul territorio regionale, nonché di facilitare il compito delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale, la Regione Umbria, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, elabora e rende disponibili apposite linee guida. .

Art.4 (Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti)

1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, acquisibili in esito ai percorsi formativi integrati, la Regione Umbria garantisce

l'adeguamento dei percorsi di cui al presente protocollo agli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro.

2. La convenzione fra l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale relativa ai percorsi formativi integrati contiene la preventiva definizione fra le parti delle procedure per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi orizzontali tra i sistemi e verticali all'interno degli stessi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale.

Articolo 5 (Risorse)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo concorrono in quota parte, per l'esercizio finanziario 2003, le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, pari a euro 158.844,92 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 per l'obbligo formativo, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS ed assegnate alla Regione Umbria, pari a euro 1.155.894 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'Accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6 (Accordi territoriali)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria definisce le modalità operative, come previsto al punto 8 dell'Accordo quadro, facendo altresì riferimento alle procedure per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa e tenuto conto delle buone prassi già in atto per l'integrazione tra sistema scolastico e sistema formativo.

2. Inoltre, con gli stessi accordi territoriali, saranno definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego alle competenze delle Province;
- b) l'utilizzo e la gestione delle risorse finanziarie complessivamente assegnate, destinando agli organismi di formazione professionale quelle regionali e alle istituzioni scolastiche quelle del MIUR;
- c) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

3. Le funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione vengono assicurate nell'ambito della "Conferenza di Servizio permanente per l'attuazione del DLGS 112/98 in materia di istruzione e formazione professionale" istituita con D.G.R. n°1085 del 31/07/2002, composta da

rappresentanti della Regione dell'Umbria, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Provincie, dell'ANCI, dei Sindacati scuola.

Articolo 7
(Monitoraggio e valutazione)

1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale e nazionale secondo quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro.

Roma, 1 agosto 2003

PER LA REGIONE
UMBRIA

L'Assessore alla ricerca, politiche formative, politiche attive del lavoro, politiche sociali

f.to Gaia Grossi

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Valentina Aprea

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Pasquale Viespoli

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE VENETO

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale**

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE VENETO

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)**

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)**

- VISTO** l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO** che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VISTO** il Protocollo di intesa, sottoscritto in data 3 ottobre 2002, tra MIUR, MLPS e Regione Veneto, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Veneto, il MIUR e il MLPS,

SI STIPULA

Articolo 1 Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa a ridefinire e sostenere, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, il processo finalizzato alla individuazione di soluzioni innovative relative al sistema di istruzione e formazione professionale che, nella Regione Veneto, dopo ripetute esperienze di

integrazione sperimentale, ha visto il suo sviluppo nella sperimentazione dell'anno scolastico-formativo 2002/03.

2. L'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale è mirata, pertanto, ad assicurare ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale, che consentano loro:

- di potenziare le capacità di scelta;
- di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi;
- di conseguire un attestato di qualifica ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale di cui all'articolo 1, nella regione Veneto, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale, svolti presso i centri del sistema della formazione professionale regionale, finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione. Tali percorsi devono:

- a) avere una durata triennale e interessare più settori produttivi;
- b) prevedere discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali;
- c) consentire all'allievo di continuare il proprio percorso formativo attraverso passaggi e rientri fra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa, prevedendo il riconoscimento dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, acquisiti nella scuola, nella formazione e nell'apprendistato, secondo quanto previsto al punto 4 dell'accordo quadro;
- d) individuare modalità di accompagnamento, monitoraggio e valutazione.

2. Possono essere inoltre previste iniziative sperimentali di alternanza scuola lavoro come modalità di realizzazione di percorsi formativi.

Articolo 3

Azioni integrate

1. Nel quadro di specifici accordi territoriali, di cui al successivo articolo 6 del presente protocollo, il sistema dell'istruzione e il sistema della formazione professionale regionali progettano e realizzano inoltre di comune intesa:

- dispositivi per la certificazione delle competenze acquisite, per il riconoscimento dei crediti e per il passaggio tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale;
- interventi formativi specifici e personalizzati finalizzati a combattere la dispersione, a recuperare gli apprendimenti, a favorire il rientro dei giovani nel sistema scolastico-formativo;
- percorsi formativi sperimentali in alternanza scuola-lavoro;
- attività integrate di orientamento finalizzate a potenziare la capacità di scelta degli studenti;
- iniziative di formazione congiunta degli operatori dell'istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze e per l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie.

2. I modelli sperimentali sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Veneto s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, pari a euro 750.772,66 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a euro 15.894.345 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale, con riferimento al punto 8 dell'Accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- Il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- la costituzione ed il funzionamento di un organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Veneto, del competente Ufficio scolastico regionale e da eventuali altri soggetti.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltre che a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 3 ottobre 2003

PER LA REGIONE
VENETO

L'Assessore

f.to Raffaele Grazia

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Valentina Aprea

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Sottosegretario di Stato
delegato

Pasquale Viespoli
